

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	2
ALLEGATO 1 (Emendamenti del relatore e relativi subemendamenti)	25
ALLEGATO 2 (Riformulazione dell'articolo aggiuntivo Leo 8.03)	39
ALLEGATO 3 (Articolo aggiuntivo 3-ter.07 del Governo)	42
ALLEGATO 4 (Proposte emendative approvate)	44

SEDE REFERENTE

Lunedì 16 aprile 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Elena Ugolini.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte di aver presentato alcune proposte emendative alle quali sono state presentate alcuni subemendamenti (*vedi allegato 1*).

In proposito, segnala che devono considerarsi irricevibili, in quanto non hanno natura di subemendamenti, ma di emendamenti, presentati dopo la scadenza del relativo termine:

il subemendamento Fluvi 0.4.200.4, il quale intende apportare una modifica al comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che non ha alcuna diretta connessione con l'emendamento 4.220 del relatore, cui formalmente è riferito;

il subemendamento Fugatti 0.4.200.9, il quale apporta una serie di modifiche all'articolo 4 del decreto-legge che non hanno alcuna diretta connessione con l'emendamento 4.220 del relatore, cui formalmente è riferito.

il subemendamento Fluvi 0.4.199.2, il quale intende apportare una modifica alla del comma 5-*septies*, lettera *b*), numero 1, non modificato dall'emendamento 4.220 del relatore, cui formalmente è riferito.

Avverte inoltre che il relatore ha presentato l'ulteriore emendamento 3-*bis*.8,

per il quale il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 15.30.

Laura GARAVINI (PD) sottoscrive l'emendamento Di Biagio 8.44.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) sottoscrive l'emendamento Misuraca 4.189.

Fabio GARAGNANI (PdL) sottoscrive l'emendamento Di Virgilio 3.42.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) sottoscrive gli emendamenti Di Virgilio 3.35, Laffranco 3.34 e Misuraca 4.189.

Maurizio FUGATTI (LNP) ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in titolo con la consapevolezza degli esigui tempi a disposizione. Il relatore, tuttavia, ha presentato emendamenti fino alle ore 11 di questa mattina, per i quali è stato dato termine per presentare subemendamenti alle ore 13 della giornata odierna. Ciò ha reso estremamente difficoltoso per i parlamentari che non abitano a Roma – e che erano pertanto in viaggio – avere cognizione del contenuto delle proposte emendative presentate ed elaborare eventuali subemendamenti.

Stigmatizza, quindi, tale modo di operare e chiede di posticipare il termine per la presentazione dei subemendamenti, anche in considerazione della corposità degli emendamenti elaborati dal relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, prende atto di quanto rappresentato dal deputato Fugatti. Ricorda, tuttavia, che nella seduta di venerdì 13 aprile era stata preannunciata la presentazione di emendamenti del relatore per i quali si era convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 12 della giornata odierna. Considerato che egli ha presentato i propri emendamenti con un lieve ritardo, ovvero alle ore 11 della giornata odierna, il termine per la presentazione di subemendamenti è stato posticipato alle ore 13 di

oggi. Alla luce di ciò e considerati i ristretti tempi a disposizione della Commissione, ritiene che non sia possibile una proroga del termine per la presentazione di subemendamenti ai propri emendamenti.

Alberto FLUVI (PD) richiama il parere espresso dal relatore nella seduta di venerdì 13 aprile sull'emendamento Sereni 3.108: dal resoconto della seduta emerge che vi era un parere contrario ma, a quanto gli risulta, il parere era favorevole. Chiede quindi al relatore un chiarimento in proposito.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, conferma al collega Fluvi che il parere del relatore sull'emendamento Sereni 3.108 è favorevole, fatta salva la possibilità di un'eventuale riformulazione.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) nell'associarsi a quanto testé evidenziato dal collega Fugatti, fa presente che il suo gruppo, come richiesto, ha provveduto a segnalare una serie di emendamenti tra quelli presentati.

Chiede, tuttavia, che gli emendamenti presentati dopo la scadenza del termine siano trasmessi a tutti i deputati per posta elettronica così da consentire a ognuno di prenderne immediatamente visione e valutare la possibilità di presentare subemendamenti nei termini previsti.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 1.

Maurizio FUGATTI (LNP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.3, a sua prima firma, sul quale è stato espresso parere contrario da parte del relatore e del Governo. Fa presente che l'emendamento in oggetto fa parte di una serie di emendamenti presentati dal gruppo Lega Nord in materia di rateizzazione dei debiti tributari, al fine di alleggerire la posizione dei contribuenti, limitando il campo d'azione di Equitalia. A questo proposito,

ricorda la drammaticità del momento che il Paese sta attraversando, che ha portato alcuni imprenditori al compimento di scelte drastiche, come risulta da recenti episodi di cronaca.

Alberto FLUVI (PD), dopo aver ricordato che, in ogni caso, Equitalia agisce sulla base di norme che vengono approvate dal Parlamento, ritiene preferibile che il tema dei rapporti tra Equitalia e contribuenti venga affrontato nell'ambito del disegno di legge di delega fiscale, che il Governo si appresta ad approvare nella giornata odierna.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 1.3.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Fugatti 1.1, di cui è cofirmatario, sul quale è stato espresso parere contrario da parte del relatore e del Governo. Rileva come la finalità dell'emendamento in oggetto sia quella di dare ossigeno alle imprese, che si trovano a svolgere la propria attività in una situazione peggiore rispetto a qualche mese fa e destinata a peggiorare ulteriormente. Ritiene altresì come non sia pensabile di rinviare ogni intervento a provvedimenti che saranno adottati successivamente, se c'è la possibilità di adottare immediatamente misure concrete, considerato l'aiuto che il mondo delle imprese attende dal Parlamento nella fase attuale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Fugatti 1.1 e approva gli emendamenti 1.8 del relatore e Barbato 1.7.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 2.

La Commissione respinge l'emendamento Zeller 2.10 e approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Ventucci 2.35, Bernardo 2.33 e Fluvi 2.16.

Maurizio FUGATTI (LNP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.5, a sua prima firma, sul quale è stato espresso parere contrario da parte del relatore e del Governo. Segnala, in particolare, come tale emendamento sia volto ad alleggerire la burocratizzazione prevista in materia di comunicazione e adempimenti per la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fugatti 2.5 e Graziano 2.17.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, accantona l'emendamento Labocchetta 2.34, riservandosi di proporre una riformulazione.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Forcolin 2.23, di cui è cofirmatario, sul quale è stato espresso parere contrario da parte del relatore e del Governo. Osserva come tale emendamento sia volto ad introdurre elementi di semplificazione, prevedendo che gli stabilimenti che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assolta non siano obbligati alla tenuta dei registri cartacei e telematici previsti dalla normativa vigente.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ribadendo il proprio parere contrario, fa notare come la rilevanza dell'emendamento in questione sia ridimensionata dal fatto che è stata prevista la riduzione delle sanzioni in questa materia.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI ribadisce il parere contrario sull'emendamento 2.23.

La Commissione respinge l'emendamento Forcolin 2.23.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Barbato 2.36 e Berardi 2.37.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che si passerà alla votazione

degli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 3.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) illustra l'emendamento Fugatti 3.3, di cui raccomanda l'approvazione.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, accantona l'emendamento Fugatti 3.3, riservandosi di proporre una riformulazione.

Maurizio FUGATTI (LNP) segnala l'emendamento 3.5, precedentemente non segnalato, vertente sulla medesima materia affrontata dall'emendamento Fugatti 3.3.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zeller 3.6 e Montagnoli 3.7.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Comaroli 3.66, di cui è cofirmatario, sul quale è stato espresso parere contrario da parte del relatore e del Governo, che interviene in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

La Commissione respinge l'emendamento Comaroli 3.66.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, illustra proprio emendamento 3.110, che differisce dal 1° giugno 2012 – termine previsto nel testo approvato dal Senato – al 1° luglio 2012 il termine entro il quale gli stipendi e le pensioni corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante, mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali. Contestualmente, viene differito dal 31 maggio 2012 al 30 giugno 2012 il termine entro cui i beneficiari devono indicare un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro.

Maurizio FUGATTI (LNP), pur riconoscendo l'impegno profuso dal relatore e dal Governo, ritiene tuttavia, sulla base dell'esperienza, che affinché venga data massima pubblicità a questa innovazione occorrono tempi più ampi di quelli previsti con l'emendamento in oggetto, per cui non è affatto escluso che, in prossimità della scadenza, il termine debba essere poi spostato al mese di settembre, così come già previsto dall'emendamento 3.10, presentato dalla Lega Nord.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, il termine per la stipula di una convenzione che definisca le caratteristiche di un conto corrente di base è il 28 marzo 2012, dopodiché sono previsti poteri sostitutivi del Ministro dell'economia e delle finanze.

Alberto FLUVI (PD) si associa alle considerazioni effettuate dal relatore, ritenendo che un ulteriore rinvio in materia sia improponibile, considerato che sarebbe il terzo.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI ringrazia il deputato Fluvi per la sua notazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.110 del Relatore e Bernardo 3.104; respinge quindi l'emendamento Fugatti 3.64.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, formula una proposta di riformulazione dell'emendamento Galletti 3.12.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) accoglie la proposta di riformulazione formulata dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Galletti 3.12 (*Nuova formulazione*), respinge l'emendamento Baretta 3.13 e approva l'emendamento Fluvi 3.107.

Maurizio FUGATTI (LNP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Forcolin 3.18, di cui è cofirmatario, sul quale è stato espresso parere contrario da parte del relatore e del Governo, chiedendo perché mai non sia possibile prevedere che non si proceda all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 50, in luogo dei 30 euro previsti dal testo approvato dal Senato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Forcolin 3.18, nonché gli identici emendamenti Albini 3.19, Osvaldo Napoli 3.20 e Montagnoli 3.109.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Fugatti 3.22, sul quale è stato espresso parere contrario da parte del relatore e del Governo.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Fugatti 3.22.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Fugatti 3.22 e approva gli emendamenti Sereni 3.109 e 3.111 del relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, accantona l'emendamento Di Biagio 3.25, riservandosi di proporre una riforma.

Francesco BARBATO (IdV), Aldo DI BIAGIO (FLpTP) sottoscrivono l'emendamento Sarubbi 3.33.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Sarubbi 3.33 è stato sottoscritto dai deputati Fadda, Nicco, Carella, Touadi, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Forcolin.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Sarubbi 3.33, Laffranco 3.34 e Di Virgilio 3.35, risultando pertanto assorbito l'emendamento Zeller 3.92; approva quindi l'emendamento Barbato 3.106 e respinge gli emendamenti Forcolin 3.50 e Comaroli 3.95.

Maurizio FUGATTI (LNP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Nicola Molteni 3.58, di cui è cofirmatario, sul quale è stato espresso parere contrario da parte del relatore e del Governo.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, fa notare come la questione posta dall'emendamento in oggetto sia da considerare sostanzialmente superata dal comma 16-*bis* dell'articolo 3 del provvedimento, ai sensi del quale è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI concorda con le considerazioni del relatore sull'emendamento 3.58.

Maurizio FUGATTI (LNP) ritiene che la risposta fornita dal relatore non sia pienamente convincente rispetto agli obiettivi che l'emendamento 3.58 è volto a perseguire.

La Commissione respinge l'emendamento Nicola Molteni 3.58.

Maurizio FUGATTI (LNP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Comaroli 3.46, di cui è cofirmatario, sul quale è stato espresso parere contrario da parte del relatore e del Governo. Tale emendamento è volto a prevedere che nei confronti dei contribuenti ubicati nei territori colpiti dalle eccezionali precipitazioni nevose dei mesi di gennaio e febbraio 2012 non si applichino le sanzioni per gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assi-

curativi obbligatori, a condizione che i relativi versamenti siano eseguiti entro il 16 giugno 2012.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, fa presente che su questo tema sarà specificamente previsto dal Governo un criterio direttivo nell'ambito del disegno di legge di delega fiscale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Comaroli 3.46 e 3.47

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) illustra l'emendamento Comaroli 3.53.

La Commissione respinge l'emendamento Comaroli 3.53.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra l'emendamento Bragantini 3.55.

Francesco BARBATO (IdV) aggiunge la propria firma all'emendamento Bragantini 3.55.

Renzo CARELLA (PD), intervenendo sull'emendamento Bragantini 3.55, denuncia come spesso accada che, a causa del mancato rilascio del certificato di agibilità dell'immobile da parte del Comune, non sia possibile effettuare lavori di ristrutturazione sull'immobile acquistato.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, con riferimento all'emendamento Bragantini 3.55 rileva come sul medesimo si pongano dei problemi di copertura, che hanno indotto ad esprimere su di esso parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Bragantini 3.55.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), cofirmatario dell'emendamento Fava 3.57, ne illustra le finalità, sottolineando come esso sia volto a fare chiarezza in tema di obblighi fiscali delle imprese, anche al fine di scongiurare la necessità di adottare un ulteriore provvedimento *ad hoc*.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, in merito all'emendamento Fava 3.57, ne propone l'accantonamento al fine di completare i necessari approfondimenti tecnici, in linea con quanto avvenuto con le proposte emendative segnalate e già accantonate sulla stessa materia.

Maurizio FUGATTI (LNP) interviene sull'emendamento 3.59, di cui è cofirmatario, e di cui illustra le finalità. Precisa che il tema dell'indebitamento delle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione ha costituito oggetto di annunci da parte del Governo, che non sono stati seguiti da iniziative concrete. Osserva che le dichiarazioni rese ieri dal Ministro Passera danno conto di un riconoscimento della complessità della questione, al di là delle iniziali ottimistiche previsioni.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ritiene che il Governo stia operando validamente per la definizione di un percorso basato sull'apertura di un tavolo *ad hoc* e sulla collaborazione con l'ABI con l'istituzione di un fondo di garanzia. Prospetta, inoltre, in occasione della cosiddetta « delega fiscale » l'adozione di misure per riconsiderare il regime di sanzioni da irrogare alle imprese che si rendono inadempienti a causa di mancati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

Alberto FLUVI (PD) si associa a quanto testè osservato dal Presidente Conte.

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea la linea di continuità tra il Governo Berlusconi e il Governo Monti sul tema dell'indebitamento delle imprese, anche alla luce delle tragiche conseguenze che la protratta inattività su tale questione ha prodotto per molti imprenditori in difficoltà. Osserva, inoltre, che Equitalia SpA è rigorosa nei confronti dei piccoli debitori mentre resta inerte nei confronti delle grandi imprese in crisi e che l'inerzia in questo ambito configura una condotta colpevole, data l'urgenza di intervenire. Né si può rinviare ad un provvedimento di « delega fiscale », la cui tempistica è del tutto

incerta. Ribadisce l'attenzione da parte del suo gruppo su tale materia, come parte qualificante del proprio ruolo di gruppo parlamentare di opposizione.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritiene che il Governo dovrebbe meglio precisare l'ammontare complessivo dell'indebitamento delle imprese, oggi stimato dal Ministro Passera in 17 miliardi di euro, ma che secondo altre fonti sembra ammontare ad oltre 80 miliardi di euro.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Torazzi 3.59.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Berardi 3.100.

Amato BERARDI (PdL) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.100.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Berardi 3.100 (*Nuova formulazione*), nonché gli emendamenti Bernardo 3.105 e Fluvi 3.102.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) interviene sul suo emendamento 3.71, nonché sull'identico emendamento 3.97 Della Vedova, di cui è cofirmatario, per sottolinearne la non onerosità e la finalità di semplificazione.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, accantona gli emendamenti 3.71 Galletti e 3.97 Della Vedova.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 3-bis.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Ventucci 3-bis.7, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Carella 3-bis.1, Galletti 3-bis.3 e Di Biagio 3-bis.5. Approva quindi l'emendamento 3-bis.8 del relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, accantona l'articolo aggiuntivo 3-bis.03. Nell'avvertire si passerà alla votazione degli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 3-ter, propone una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Del Tenno 3-ter.06 che, in caso di approvazione, determinerebbe l'assorbimento dell'articolo aggiuntivo 3-ter.01 Fugatti. Segnala, infine, che l'articolo aggiuntivo 3-ter.04 Sani è accantonato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 3-ter.05 Pagano e approva l'articolo aggiuntivo 3-ter.06 Del Tenno (*Nuova formulazione*), risultando assorbito l'articolo aggiuntivo 3-ter.01 Fugatti.

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede chiarimenti in ordine alle modalità di lavoro della Commissione, considerato l'elevato numero di emendamenti presentati.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, fa presente che i lavori della Commissione si protrarranno per l'intera giornata e potranno proseguire anche in serata.

Avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 4.

La Commissione respinge gli emendamenti Zeller 4.4 e 4.5 ed approva l'emendamento Berardi 4.191.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Pugliese 4.186.

La Commissione approva quindi l'emendamento Pugliese 4.186 (*Nuova formulazione*) e respinge gli emendamenti 4.25 Brugger e 4.10 D'Antoni.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento 4.23 Zeller è accantonato per consentire al Governo di procedere agli opportuni approfondimenti.

Modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere contrario sull'emendamento Del Tenno 4.187.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Del Tenno 4.187, Bratti 4.7 e Brugger 4.34.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) interviene sull'emendamento 4.15 Fugatti, di cui è cofirmatario e su cui richiede chiarimenti in ragione del parere contrario espresso dal Governo e della riconsiderazione del parere favorevole, inizialmente espresso dal relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, rileva come le valutazioni del rappresentante del Governo sull'emendamento 4.15 Fugatti siano apparse fondate e tali da indurlo a riconsiderare il parere favorevole inizialmente espresso.

La Commissione respinge l'emendamento 4.15 Fugatti.

Maurizio FUGATTI (LNP) interviene sull'emendamento 4.22 Negro, di cui è cofirmatario, ritenendo che esso ponga una questione meritevole di attenzione.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.55, è ripresa alle 16.05.

Maurizio FUGATTI (LNP), con riferimento all'emendamento Negro 4.22, ricorda che il tema in esso affrontato è stato oggetto di molteplici ordini del giorno in Assemblea e che i vari gruppi hanno costantemente dichiarato che l'applicazione dell'IMU su unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati che presentavano requisito di ruralità doveva essere rivista e riposizionata rispetto a quanto previsto nel decreto «salva Italia». Ritiene ciò tanto più rilevante vista la grave situazione di difficoltà in cui versa il settore agricolo.

Inoltre, rispetto alle precedenti prese di posizione in Assemblea sul tema, con l'approvazione di ordini del giorno, che non portavano ad alcuna conseguenza legislativa diretta, osserva che da parte della maggioranza vi è un modo diverso di affrontare il tema dell'IMU agricolo quando vi è la concreta possibilità di approvare emendamenti. Invita quindi i colleghi, pur rendendosi conto dei problemi di copertura, ad aprire una discussione nello stesso segno di quelle che portarono all'approvazione di ordini del giorno e a non condividere l'opinione corrente che un ordine del giorno non si nega a nessuno.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) fa presente che il previsto gettito dell'IMU agricola, calcolata dal Governo in 330 milioni di euro potrebbe invece raggiungere la cifra di oltre 1 miliardo. Invita pertanto il Governo a rivedere con attenzione le proprie stime perché, se l'importo del gettito si rivelasse ben più ampio, si introdurrebbe un elemento di grave difficoltà per il settore agricolo.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI fa presente che l'emendamento 4.22 è privo di copertura e che pertanto su di esso non può essere espresso parere favorevole. Ribadisce peraltro l'esattezza delle stime del Governo, trattandosi dei dati tratti dalle banche dati ufficiali, tra l'altro confrontate con le associazioni di categoria, mentre ritiene che la cifra indicata dal deputato Montagnoli sia inverosimile. Ribadisce altresì disponibilità del Governo, per quanto riguarda gli immobili rurali strumentali, dove non vi è parimenti un grado di certezza, a rivedere l'aliquota sugli stessi immobili qualora si manifestino risposte significative di differenza di gettito rispetto alla stima ufficiale. Ricorda, a tale proposito, che il Governo ha stabilito che la prima rata dell'imposta fosse ridotta ad un terzo al fine di consentire di non gravare eccessivamente nel momento in cui si inizia a pagare.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, nel ricordare che la clausola di

salvaguardia è già presente nel testo del Senato, fa presente che nel prosieguo si potrà verificare, nel caso di specie, chi avrà avuto ragione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Negro 4.22 e Montagnoli 4.19.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), intervenendo sull'emendamento Vanalli 4.16, fa presente che l'emendamento è di buon senso, poiché ritiene giusto non gravare con una ulteriore imposta il genitore che decide di dare in comodato d'uso gratuito un immobile al proprio figlio, avendo pagato già l'IMU sulla propria abitazione.

Francesco BARBATO (IdV), nel concordare con quanto esposto dal collega Montagnoli, dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento Vanalli 4.16 e invita il Governo e il relatore ad accantonare l'emendamento per operare una riflessione più ampia.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ricorda che il parere rimane contrario a causa dei problemi di copertura dell'emendamento.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritiene che debba essere data facoltà all'ente locale di non applicare in taluni casi l'imposta compensando il mancato gettito con tagli su altre voci del bilancio comunale, ricordando che tale facoltà era consentita dalla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili e pertanto si tratterebbe di mantenerla. Viceversa, nel caso dell'IMU al comune non è data alcuna possibilità di scelta, ma ritiene che ciò sia contrario ai principi del federalismo che viene in tal caso del tutto negato.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI ribadisce che i comuni possono decidere nell'ambito della loro autonomia regolamentare e che l'emendamento non può avere il parere favorevole per assenza di copertura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vanalli 4.16 e D'Amico 4.18.

Maurizio FUGATTI (LNP), nell'illustrare l'emendamento Martini 4.17, invita il relatore e il Governo ad una attenta valutazione vertendo l'emendamento sulla delicata questione di prevedere una riduzione dell'IMU per i nuclei familiari in cui è presente una o più persone non autosufficienti.

La Commissione respinge l'emendamento Martini 4.17.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), nell'illustrare il contenuto dell'emendamento Martini 4.20, ricorda che, anche su tale emendamento, che affronta il problema della riduzione dell'aliquota di base dell'imposta municipale sugli immobili abitati da famiglie con persone non autosufficienti, sono stati presentati molteplici ordini del giorno sull'argomento e, in particolare, pone la necessità di rivedere la tassazione delle abitazioni non utilizzate dal cittadino disabile ricoverato presso strutture ospedaliere.

Francesco BARBATO (IdV) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento Martini 4.20, in considerazione della rilevanza del problema che riguarda i disabili, la cui condizione personale non può essere oggetto di valutazioni minimali, e pertanto invita il Governo a rivedere la sua posizione.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ritiene che probabilmente il Governo non potrà che riferirsi alla delega fiscale.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, nel ribadire il parere contrario del Governo sull'emendamento Martini 4.20 per assenza di copertura, fa presente che nel tempo sono stati forniti autorevoli pareri sulla necessità di ridisegnare completamente l'ICI. L'imposta reale, infatti, ha caratteristiche di estrema semplicità, impostata sul valore catastale più un'aliquota

e non dovrebbe essere mescolata con una serie di ulteriori detrazioni o abbattimenti di natura squisitamente personale, in una ripartizione logica e razionale del disegno del sistema tributario italiano, che prevede una imposta personale sul reddito. Su questa strada il Governo non potrebbe che incontrare problemi concettuali e logici con riferimento alla impostazione generale del sistema fiscale italiano.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) ritiene che lo strumento più indicato per un intervento a favore delle famiglie nelle quali siano presenti componenti disabili sia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha disposto la revisione del sistema dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). A suo avviso, piuttosto che modificare il decreto-legge in esame per introdurre a favore di queste famiglie un modesto beneficio in termini di riduzione dell'IMU, si dovrebbe pensare ad impegnare il Governo, con un apposito atto di indirizzo, a tenere conto della situazione di queste famiglie in sede di revisione dell'ISEE.

Tea ALBINI (PD) concorda con il deputato Galletti, anche perché l'emendamento in esame abbatte l'imposta in presenza di persone non autosufficienti, ma senza tenere conto del reddito, con la conseguenza che l'agevolazione andrebbe a beneficio di tutti, a prescindere dalle effettive condizioni di bisogno economico. Rileva inoltre che un altro problema da affrontare è quello della persona disabile che non risiede nell'immobile o non lo possiede.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritiene che dovrebbe essere concessa ai comuni la facoltà, attualmente non prevista, di stabilire agevolazioni a favore delle famiglie nelle quali sia presente una persona disabile. Aggiunge che un intervento in tal senso deve però avere luogo in questa fase, atteso che i comuni stanno

adottando in questi mesi i regolamenti attuativi della disciplina sull'IMU.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI sottolinea come il problema delle famiglie che assistono un componente disabile sia certamente grave e debba ricevere risposta da parte delle istituzioni e della politica. Ritiene tuttavia che un intervento sulla disciplina in materia di IMU non rappresenterebbe una buona soluzione e che sia preferibile invece seguire la via indicata dal deputato Galletti, vale a dire quella di ragionare sulle situazioni di bisogno e sugli interventi di sostegno in sede di revisione dell'ISEE.

Fa presente che, nell'ambito del gruppo di lavoro sull'elusione fiscale, costituito presso il Ministero e da lui diretto, sta emergendo come l'ordinamento preveda in molti casi una pluralità non coordinata di misure varie di sostegno a favore di categorie svantaggiate, con effetti netti non sempre chiari, e come interventi frammentari, del tipo di quello proposto dall'emendamento in esame, rischino di mancare l'obiettivo e di non essere di aiuto per chi ha ne davvero bisogno. Quel che in questo momento occorre è una ricostruzione ragionata del sistema di aiuti che si ponga il problema di individuare le esigenze da soddisfare prioritariamente, evitando sprechi di risorse e inefficienze, senza risolvere il problema delle iniquità.

Aggiunge che, in ogni caso, il parere del Governo sull'emendamento in esame non può che essere contrario, anche in considerazione della mancanza di copertura finanziaria dello stesso.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 4.20.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI con riferimento all'emendamento Lanzarin 4.21, rileva come esso riapra un capitolo che era stato già definito al Senato, dove è stato approvato un emendamento, condiviso anche dall'ANCI, che esenta gli immobili di proprietà dei comuni dall'imposta in questione per la quota del 50 per cento destinata allo Stato. Per chiarire il

senso di questa modifica, ricorda che il decreto-legge n. 201 del 2011, oltre ad anticipare il termine di decorrenza dell'IMU, che era già stata istituita dai cosiddetti «decreti Calderoli», ha fatto una scelta precisa per l'introduzione di un'imposta patrimoniale reale, la quale è stata articolata in due parti: una gravante sugli immobili e una sugli strumenti finanziari. Per quanto riguarda la parte di prelievo gravante sugli immobili, si sarebbero potute costruire due imposte distinte, una con gettito allo Stato e l'altra con gettito ai comuni. Si è però optato per una sola imposta al fine per semplificare gli adempimenti da parte dei contribuenti, che, quindi, sono chiamati con un medesimo atto al versamento dell'IMU sia per la parte dovuta allo Stato, sia per quella dovuta ai comuni. Si dovrà tuttavia valutare se prevedere in futuro due imposte distinte, separando l'IMU erariale da quella comunale, ovvero se prevedere il versamento dell'intero gettito ai comuni, salvo una quota da riservare alla perequazione orizzontale. In ogni caso, si tratta di una riflessione che andrà svolta in un altro momento e non in sede di conversione di un decreto-legge che reca interventi urgenti per consentire ai comuni di chiudere i propri bilanci.

Osserva, tra l'altro, che, mentre il testo attuale prevede in sostanza che lo stato rinunci alla sua quota di gettito lasciando liberi i comuni di decidere riguardo alla propria, l'emendamento in esame stabilisce che gli immobili di edilizia residenziale pubblica siano senz'altro esentati dall'IMU, il che appare eccessivo. A suo avviso, è preferibile mantenere l'attuale formulazione, così da permettere ai comuni di decidere liberamente e, per quanto riguarda gli immobili di proprietà di enti regionali, di trovare accordi autonomi con le regioni.

Marco MARSILIO (PdL) ritiene che il problema dell'IMU sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica sia stato solo parzialmente risolto al Senato, con l'eliminazione della quota di gettito destinata allo Stato. Rileva che l'emendamento in esame

pone una diversa questione, che, a suo avviso, è meritevole di attenzione, in quanto si trascina da decenni. In base alla normativa vigente, infatti, gli enti locali, le regioni e lo Stato sono già esentati dal pagamento dell'IMU, come in precedenza dell'ICI, sugli immobili di loro proprietà. Il problema è rappresentato dagli immobili pubblici che formalmente non appartengono alle regioni, ma agli ATER. La legge prevede che ai comuni spetti l'imposta su questi immobili e che essi debbano quindi iscriverla a bilancio, ma gli ATER non sono in grado di pagarla, in quanto dispongono di risorse esigue e devono destinarle al mantenimento delle strutture che amministrano, che per loro natura e destinazione non sono fonte di reddito. Ne deriva che i comuni devono iscrivere a bilancio somme che in effetti non introitano. A suo avviso, quindi, l'emendamento in esame propone un intervento utile e condivisibile.

Tea ALBINI (PD) ritiene che la soluzione individuata al Senato sia soddisfacente e che abbattere ulteriormente le risorse destinate ai comuni sia sbagliato, atteso che si tratta delle risorse sulle quali i comuni fanno affidamento per finanziare le proprie politiche, anche di sostegno alle categorie svantaggiate. Quanto alla tesi del deputato Marsilio secondo cui l'imposta gravante sugli immobili pubblici non sarebbe pagata dalla regioni, ritiene che andrebbe verificata caso per caso e regione per regione. Rileva inoltre che andrebbe valutata la situazione di quei comuni che gestiscono i propri immobili non direttamente ma attraverso società *in house* appositamente costituite, le quali, allo stato, sono tenute al pagamento dell'IMU per intero, compresa quindi la quota statale.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI replicando al deputato Marsilio, chiarisce come gli immobili di proprietà dei comuni non siano esenti dall'IMU come non lo erano dall'ICI. A parte questo, ritiene che l'esenzione completa degli immobili di edilizia residenziale pubblica, oltre ad essere

un'innovazione a suo parere eccessiva rispetto al quadro normativo fino ad oggi vigente, determinerebbe un problema di copertura finanziaria. Per questa ragione afferma che il parere del Governo non può che essere contrario e che, se la Commissione dovesse approvare l'emendamento, il Governo non potrà tenerne conto ai fini del testo sul quale porrà la questione di fiducia.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ricorda che gli emendamenti approvati saranno valutati sotto il profilo della copertura finanziaria dal Governo, che predisporrà una relazione tecnica su di essi, e dalla Commissione bilancio, che esprimerà il parere sul testo risultante dall'esame in sede referente.

Maurizio FUGATTI (LNP), nel chiedere l'accantonamento dell'emendamento Lanzarin 4.21, di cui è cofirmatario, invita il Governo ad evitare toni di contrapposizione, fermo restando che, se la Commissione dovesse approvare l'emendamento in questione, il Governo sarà libero in Aula di fare le scelte che riterrà opportune.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, accantona l'emendamento Lanzarin 4.21.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Savino 4.193 e respinge l'emendamento Brugger 4.35

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Marchignoli 4.9.

La Commissione approva l'emendamento Marchignoli 4.9 (*Nuova formulazione*).

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Misuraca 4.189.

La Commissione approva l'emendamento Misuraca 4.189 (*Nuova formulazione*).

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, accantona l'emendamento Froner 4.11, vertente sul tema dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Illustra quindi il suo emendamento 4.197, esprimendo parere contrario su tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), precisa che il gruppo della Lega Nord voterà a favore dell'emendamento Fluvi 4.12, soppressivo del comma 3 dell'articolo 5, a meno che non si accantoni l'emendamento 4.197 del relatore per valutare una diversa formulazione dello stesso.

Francesco BARBATO (IdV) illustra il proprio subemendamento 0.4.197.4, volto a ridurre il contributo IFEL dallo 0,9 per mille, come previsto nell'emendamento 4.197 del relatore, allo 0,5 per mille, e ne raccomanda l'approvazione. Sottolinea quindi l'importanza di intervenire con decisione per ridurre i costi della politica e per incentivare la produttività delle imprese.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ritiene che l'attuale formulazione dell'emendamento 4.197 del relatore sia condivisibile.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI conferma il parere contrario del Governo sull'emendamento Fluvi 4.12 e ritiene che possa essere condivisa la proposta di accantonamento dell'emendamento 4.197 del relatore, rilevando, in tale contesto, come il Governo reputi soddisfacente l'equilibrio raggiunto in materia di contributo all'IFEL con la norma di cui al comma 3 dell'articolo 4, la quale riduce il contributo all'IFEL al fine di tener conto del passaggio dall'ICI all'IMU. L'emendamento 4.12 rischia invece di mantenere in piedi la disciplina attuale in materia, senza consentire di ricalibrare il contributo all'IFEL.

Alberto FLUVI (PD) dichiara la propria disponibilità a ritirare l'emendamento 4.12, ove il relatore riformuli l'emendamento 4.197, prevedendo una riduzione

del contributo IFEL, rispetto allo 0,9 per mille ivi previsto, che si riferisca al solo anno 2012. Precisa come in tal modo, con successivi interventi normativi, sia possibile determinare una graduale riduzione della misura del contributo in relazione all'andamento della finanza pubblica.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, riformula l'emendamento 4.197 sostituendo le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2012» con le parole «Per il 2012» e stabilendo che il contributo sia rideterminato nella misura dello 0,8 per mille.

Avverte quindi che sono stati ritirati gli emendamenti Fluvi 4.12 e Montagnoli 4.39, nonché i subemendamenti Fugatti 0.4.197.1, 0.4.197.2, 0.4.197.3 e Barbato 0.4.197.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 4.197 (*Nuova formulazione*) del relatore e respinge gli emendamenti Galletti 4.52 e 4.88

La Commissione respinge quindi gli emendamenti Borghesi 4.53, Messina 4.127, Di Pietro 4.102 e Messina 4.126.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti al suo emendamento 4.200.

La Commissione respinge i subemendamenti Paglia 0.4.200.1, Rotondi 0.4.200.3 e Melchiorre 0.4.200.3.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio subemendamento 0.4.200.5, volto a sostituire l'IMU sulla prima casa con un contributo di solidarietà applicato ai redditi superiori ai novantamila euro.

La Commissione respinge il subemendamento Fugatti 0.4.200.5.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) illustra il proprio subemendamento 0.4.200.7, volto a rendere opzionale la rateizzazione del pagamento dell'IMU.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, accantona il subemendamento Galletti 0.4.200.7 per effettuare approfondimenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Galletti 0.4.200.6 e Albini 0.4.200.8, approva l'emendamento 4.200 del relatore, risultando assorbito l'emendamento Savino 4.190

La Commissione respinge quindi l'emendamento Messina 4.58.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, accantona l'emendamento Callegari 4.98.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra l'emendamento Bragantini 4.119 e ne raccomanda l'approvazione.

Francesco BARBATO (IdV) sottoscrive l'emendamento Bragantini 4.119.

La Commissione respinge l'emendamento Bragantini 4.119

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) illustra il proprio emendamento 4.62 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 4.61 e Montagnoli 4.62.

Alberto FLUVI (PD) illustra il proprio emendamento 4.64, relativo all'applicazione dell'IMU alle dimore storiche utilizzate per attività di tipo commerciale.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, accantona l'emendamento Fluvi 4.64.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Galletti 4.93 e 4.87.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) illustra il proprio emendamento 4.66 e ne raccomanda l'approvazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI conferma il parere contrario del Governo sull'emendamento Oliverio 4.66.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Oliverio 4.66, Fiorio 4.68, Galletti 4.92, Callegari 4.84, Comaroli 4.117 e De Poli 4.112.

Alberto FLUVI (PD) illustra l'emendamento Froner 4.73 e ne raccomanda l'approvazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI conferma il parere contrario del Governo sull'emendamento Froner 4.73, ritenendo che lo stesso, sebbene comprensibile nella sua *ratio*, comporti oneri non coperti.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, accantona l'emendamento Froner 4.73, al fine di verificarne l'impatto sotto il profilo finanziario.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che si passa all'esame di talune proposte emendative che riguardano il pagamento dell'IMU, altre che tramite il modello F24, anche con il bollettino postale. Si riferisce agli emendamenti Giorgetti 4.109 e 4.103 e all'emendamento Soglia 4.188.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI sottolinea come il bollettino postale, a differenza del modello F24, non consenta di ricostruire in modo chiaro e tempestivo il gettito dell'imposta.

Maurizio BERNARDO (PdL), non condividendo l'intervento del rappresentante del Governo, dichiara di essere favorevole a che l'IMU possa essere pagata con bollettino postale.

Maurizio LEO osserva come molti contribuenti non abbiano dimestichezza con il modello F124, ritenendo preferibile che l'IMU possa essere pagata anche con bollettino postale.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ritiene che la questione potrebbe essere risolta riformulando l'emendamento Soglia 4.188 in modo tale da prevedere la possibilità di pagare con il bollettino postale non immediatamente ma a decorrere dal 1° dicembre 2012. Si avrà così il tempo di effettuare le opportune verifiche al fine di rendere, se necessario, il pagamento tramite bollettino postale del tutto equiparabile a quello tramite modello F24.

La Commissione approva l'emendamento Soglia 4.188 (*Nuova formulazione*), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Alberto Giorgetti 4.109 e 4.103; respinge quindi l'emendamento Zeller 4.111, gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 4.75 e Albini 4.78, nonché gli emendamenti Zeller 4.79 e Fluvi 4.76.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) illustra il proprio emendamento 4.99 e ne raccomanda l'approvazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI osserva che l'emendamento Galletti 4.99 e gli identici emendamenti sono senz'altro meritevoli di attenzione nel merito, ma presentano problemi di copertura finanziaria. Conferma, pertanto, il proprio parere contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Galletti 4.99, Pagano 4.83, Braga 4.80, Stradella 4.81, Versace 4.82 e Marchignoli 4.85, gli identici emendamenti Santori 4.128, Becalossi 4.129 e Brugger 4.130, l'emendamento Zeller 4.134.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sul subemendamento Zeller 0.4.199.1.

La Commissione respinge il subemendamento Zeller 0.4.199.1.

Alberto FLUVI (PD) chiede di accantonare l'emendamento 4.199 del relatore, relativo al regime IMU applicabile agli immobili di interesse storico o artistico.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, accantona l'emendamento 4.199.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zeller 4.135 e 4.141.

Marina SERENI (PD) fa presente che l'emendamento 4.201 del relatore prevede un'esenzione fiscale per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, osservando come sarebbe opportuno estendere tale esenzione anche ai territori dell'Umbria interessati dal sisma del 15 dicembre 2009. Segnala, infatti, che i danni prodotti agli immobili da tale ultimo evento sono rilevanti, ancorché interessino un numero relativamente limitato di edifici.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI ritiene che non vi siano le condizioni per estendere la portata delle disposizioni di cui all'emendamento 4.201 nel senso indicato dall'onorevole Sereni.

Marina SERENI (PD) segnala il rischio che si crei una disparità di trattamento per situazioni analoghe, che potrebbe determinare l'incostituzionalità della disposizione in esame.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, riformula il proprio emendamento 4.201, nel senso di comprendervi anche una modifica al comma 1-*bis* dell'articolo 4.

La Commissione approva l'emendamento 4.201 del relatore (*Nuova formulazione*), restando pertanto assorbito l'emendamento Lolli 4.146. La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi l'emendamento Nannicini 4.142, approva l'emendamento Soglia 4.192, respinge l'emendamento Lenzi 4.138, gli identici emendamenti Barbato 4.143 e Fugatti 4.144, gli

emendamenti Albini 4.145, Forcolin 4.158, Albini 4.183 e 4.166

La Commissione approva quindi l'emendamento 4.198 del relatore, nonché l'emendamento Bernardo 4.194, e respinge l'emendamento Albini 4.167.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.016, di cui è primo firmatario, evidenziando come nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale sia stata soppressa l'addizionale comunale sull'energia elettrica e sia pertanto opportuno prevedere una riduzione dell'accisa sull'energia elettrica utilizzata per l'illuminazione pubblica, al fine di garantire l'equilibrio della finanza degli enti locali e il finanziamento di tale servizio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Montagnoli 4.016 e 4.09.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) illustra il subemendamento Fugatti 0.4-*bis*.021.1, segnalando come sia inopportuno l'ampliamento del ricorso alla nomina di dirigenti a contratto da parte degli enti locali. Osserva, peraltro, come la complessità dei temi coinvolti dalla modifica della disciplina del patto di stabilità interno avrebbe richiesto tempi di esame più ampi.

Francesco BARBATO (IdV) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.4-*bis*.021.2, evidenziando come la spesa pubblica sia sostanzialmente fuori controllo anche a causa delle procedure non meritocratiche di selezione della dirigenza pubblica. Sottolinea, infatti, l'esigenza di assicurare a tutti i livelli, centrali e territoriali, la separazione fra politica e amministrazione, in quanto in molti casi l'intreccio tra la burocrazia e i decisori politici ha portato a conseguenze assai negative per la buona gestione delle amministrazioni pubbliche.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) osserva che l'articolo aggiuntivo del relatore 4-bis.021 è senz'altro meritevole di apprezzamento. Segnala, tuttavia, che la fissazione al 30 giugno del termine perentorio per l'indicazione dell'entità degli spazi finanziari da cedere da parte dei comuni sembra non tenere conto della circostanza che a tale data i comuni non sono in grado di valutare se dispongano effettivamente di un differenziale positivo rispetto all'obiettivo fissato dal patto di stabilità interno, anche in considerazione del fatto che nell'anno in corso il termine per la presentazione dei bilanci scade il medesimo 30 giugno.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, prendendo atto di quanto rappresentato dagli onorevoli Montagnoli e Barbato, si dichiara disponibile a valutare un'eventuale soppressione del comma 13 del suo articolo aggiuntivo 4-bis.021, accogliendo gli identici subemendamenti Fugatti 0.4-bis.021.1 e Barbato 0.4-bis.021.2.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI fa presente che le disposizioni del comma 13 dell'articolo aggiuntivo 4-bis.021 intendono recepire una richiesta di maggiore flessibilità della normativa in merito al conferimento di incarichi dirigenziali a contratto da parte degli enti locali: esprime quindi parere contrario sugli identici subemendamenti Fugatti 0.4-bis.021.1 e Barbato 0.4-bis.021.2.

Segnala, inoltre, che l'articolo aggiuntivo, al comma 15, perfeziona la disciplina sanzionatoria per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, intervenendo su una normativa essenziale al fine di garantire il rispetto del patto di stabilità interno e, quindi, degli equilibri di bilancio. Rileva, infatti, che con le modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento viene ripristinata la proporzionalità delle sanzioni rispetto all'entità della violazione dei limiti imposti dal patto di stabilità interno, osservando che l'attuale disciplina, che prevede un tetto alle sanzioni pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo, presenta profili di ir-

ragionevolezza, in quanto può determinare l'applicazione una medesima penalizzazione a fronte di violazioni assai diversificate nell'entità. Segnala, inoltre, il rilievo delle disposizioni del comma 12 del medesimo articolo aggiuntivo che estendono al 2013 la disciplina derogatoria in materia di assunzioni necessarie all'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, rilevando, su un piano generale, come il contenuto della proposta emendativa in esame sia il frutto di un positivo confronto con l'ANCI.

Tea ALBINI (PD) rileva che la previsione di un patto di stabilità interno orizzontale nazionale rischia di vanificare sostanzialmente le disposizioni vigenti in materia di regionalizzazione degli obiettivi. Su un piano più generale, ricorda inoltre la propria contrarietà all'emendamento del relatore 4.200, segnalando come la previsione di un'ulteriore rateazione del versamento dell'IMU rischia di penalizzare i comuni nel cui territorio si trova un ridotto numero di seconde case.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) chiede di precisare se le disposizioni dell'articolo aggiuntivo 4-bis.021 del relatore determinino il venir meno della regionalizzazione del patto di stabilità interno, che, a suo avviso, ha prodotto benefici risultati.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, precisa che la normativa sulla regionalizzazione del patto di stabilità interno non è abrogata dal suo articolo aggiuntivo.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) chiede di voler valutare l'opportunità di riconsiderare il termine del 30 giugno previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo aggiuntivo 4-bis.021 del relatore.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, nel rimarcare come il contenuto dell'articolo aggiuntivo 4-bis.021 del relatore sia stato elaborato in stretto raccordo con l'ANCI, osserva che è plausibile che i comuni, nel

momento in cui provvedono all'elaborazione del proprio bilancio, procedano contestualmente alle comunicazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo aggiuntivo.

Alberto FLUVI (PD) osserva che con l'articolo aggiuntivo 4-*bis*.021 del relatore la normativa relativa alla regionalizzazione del patto di stabilità interno viene significativamente depotenziata, in considerazione della previsione, al comma 3, di un contributo finanziario statale commisurato agli spazi finanziari ceduti dai comuni. Rileva, pertanto, come la proposta privilegi la compensazione nazionale, a danno dei vincoli di solidarietà esistenti a livello regionale.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI evidenzia la positiva innovazione contenuta nell'articolo aggiuntivo 4-*bis*.21 del relatore, consistente nella possibilità di utilizzare in compensazione i differenziali a livello nazionale, possibilità che opportunamente si aggiunge a quella già prevista a livello regionale.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ricorda come egli abbia proceduto a presentare l'articolo aggiuntivo 4-*bis*.021, pur non condividendone alcune parti, poiché il contenuto costituiva il frutto di una formulazione concordata con il Governo e con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Evidenzia, quindi, l'innovazione virtuosa consistente nella possibilità di effettuare compensazioni anche a livello nazionale.

Tea ALBINI (PD) sottolinea, al riguardo, come procedendo in tal modo perderebbe forza la compensazione operante a livello regionale.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, rispondendo al deputato Albini, ricorda che l'esperienza evidenzia come oltre alle compensazioni che si generano a livello regionale, vi sono comunque delle ulteriori possibilità di compensazione che si hanno, di fatto, a livello nazionale.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, si rimette quindi alla Commissione in ordine agli identici subemendamenti Fugatti 0.4-*bis*.021.1 e Barbato 0.4-*bis*.021.2, ricordando come invece il parere del rappresentante del Governo su tali subemendamenti sia contrario.

Riformula quindi il suo articolo aggiuntivo 4-*bis*.021.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Fugatti 0.4-*bis*.021.1 e Barbato 0.4-*bis*.021.2, mentre approva l'articolo aggiuntivo 4-*bis*.021 del relatore (*Nuova formulazione*).

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18.45, è ripresa alle 19.10.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 5.

La Commissione approva gli identici emendamenti Galletti 5.1 e Forcolin 5.5.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, illustra il proprio emendamento 5.13, che riguarda taluni aspetti della normativa relativa al bollo ed alle attività scudate, su cui vi è il parere favorevole del Governo ed al quale non sono stati presentati subemendamenti.

La Commissione approva l'emendamento 5.13 del relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Bernardi 5.9 il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole, diversamente dal relatore; tuttavia, alla luce della posizione del Governo, rivedendo il suo parere, valuta favorevolmente la proposta emendativa.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Berardi 5.9 e Savino 5.12.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Marchignoli 5.3, Soglia 5.6 e Berardi 5.10. Approva, quindi, l'emendamento Pagano 5.8.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 6. Propone quindi una riformulazione dell'emendamento Barbato 6.4.

Francesco BARBATO (IdV) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 6.4.

La Commissione approva l'emendamento Barbato 6.4 (*Nuova formulazione*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) si sofferma sul proprio emendamento 6.3, volto a prevedere che le compravendite immobiliari concluse a valori di mercato uguali o superiori a quelli indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio sono, in ogni caso, escluse da successivi accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate. Ritiene, infatti, corretto che i controlli vengano concentrati sugli atti di compravendita immobiliare con valore inferiore a quelli di mercato. Invita pertanto il relatore ed il Governo a svolgere ulteriori riflessioni al riguardo.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI ribadisce la contrarietà del Governo, per mancanza di copertura, rispetto all'emendamento Montagnoli 6.3.

La Commissione respinge l'emendamento Montagnoli 6.3, mentre approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Graziano 6.8 e Misuraca 6.7.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Pagano 6.6.

Alessandro PAGANO (PdL) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 6.6.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Pagano 6.6 (*Nuova formulazione*) e Barbato 6.5.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 8.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Donadi 8.10, Barbato 8.2 e 8.3 e Fugatti 8.5.

Alberto FLUVI (PD), considerato che il proprio emendamento 8.8 verte sulla questione che attiene al rapporto tra l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, già affrontata nel corso della discussione generale sul provvedimento, lo ritira, unitamente all'emendamento 8.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ventucci 8.50 e respinge gli emendamenti Fluvi 8.12 e Del Tenno 8.47. Approva, quindi, l'emendamento Fluvi 8.15.

Maurizio FUGATTI (LNP), intervenendo sull'emendamento Forcolin 8.16, ricorda che questo riguarda la disposizione finalizzata all'acquisto da parte della regione Campania del termovalorizzatore di Acerra. Si tratta di una questione sulla quale il suo gruppo ha già manifestato l'intenzione di intervenire per sopprimere l'attuale comma 11 dell'articolo 8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Forcolin 8.16 ed approva l'emendamento Graziano 8.52.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, intervenendo sull'emendamento Di Biagio 8.44 ricorda che, in qualità di relatore, ne condivide il contenuto, ma ad avviso del Governo vi sono problematiche insuperabili sotto il profilo della copertura finanziaria.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI ribadisce la contrarietà del Governo, per mancanza di copertura, rispetto all'emendamento Di Biagio 8.44.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) chiede di accantonare il proprio emendamento 8.44 per svolgere ulteriori approfondimenti e riflessioni.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, accantona l'emendamento Di Biagio 8.44.

La Commissione approva quindi l'emendamento 8.53 del relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Savino 8.45.

Elvira SAVINO (PdL) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 8.45.

Alberto FLUVI (PD) chiede di accantonare l'emendamento Savino 8.45 per svolgere ulteriori approfondimenti e riflessioni sulla nuova formulazione presentata.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, accantona l'emendamento Savino 8.45.

Alberto FLUVI (PD), pur apprezzando lo sforzo del Governo che cerca di sanare una situazione esistente all'interno delle agenzie fiscali, la cui attività potrebbe essere messa altrimenti a rischio fino all'espletamento dei nuovi concorsi, osserva che l'emendamento Schirru 8.32 tenta di limitare la eccessiva discrezionalità presente nel testo fissando alcuni criteri per l'individuazione delle figure apicali. Preannuncia, in ogni caso, la predisposizione di un ordine del giorno per chiedere al Governo una particolare attenzione sull'argomento.

Francesco BARBATO (IdV), ricorda che recentemente il Tribunale amministrativo regionale ha bocciato circa 770 nomine

sulle 1.200 che erano state effettuate presso le agenzie fiscali con le modalità qui riproposte. Ritiene invece che i vertici delle stesse non possano che essere ricoperte per meriti, capacità e competenze, attraverso concorsi successivi e non attraverso la formula priva di senso giuridico « degli incarichi già affidati ». Anzi, ritiene che sia arrivato il momento di interrompere l'uso di siffatte modalità che ritiene sia, inoltre, esattamente il contrario di quello che chiedono oggi gli italiani, stufi di vedere privilegiati amici o parenti. In caso contrario, ritiene che la pubblica amministrazione non potrà uscire dal ristretto ciclo di incapacità e parassitismo che impedisce lo sviluppo del Paese.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), ritiene che, invece di essere costretti a compensare gli effetti di fabbisogno recati dal comma 24 dell'articolo 8 e quindi essere costretti a spendere denaro pubblico per attribuire incarichi dirigenziali a funzionari delle agenzie fiscali – seppure per il tempo necessario all'espletamento di necessarie procedure concorsuali – si potrebbe sanare l'urgente e inderogabile esigenza di assicurare la funzionalità delle agenzie fiscali attraverso il temporaneo trasferimento di personale dirigenziale dai Ministeri.

La Commissione respinge l'emendamento Schirru 8.32.

Maurizio FUGATTI (LNP), illustra il contenuto dell'emendamento Comaroli 8.35, di cui è cofirmatario, facendo presente che, essendo i premi di produttività e tutte le altre voci variabili della retribuzione dei militari della Guardia di Finanza e del personale dall'Agenzia delle entrate parametrati alle somme contestate attraverso gli atti di riscossione, vi potrebbe essere in alcuni casi il tentativo di contestare somme più elevate, al fine di elevare la propria retribuzione. Ritiene invece che occorra curare in modo particolare non solo il mantenimento di un corretto rapporto tra i cittadini e il fisco, ma anche tra il fisco e i cittadini, attra-

verso l'adozione di appositi strumenti di verifica.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), ritiene che l'emendamento 8.35 presenti profili che investono la parità di trattamento delle altre pubbliche amministrazioni, dove si tiene conto di ciò che viene incassato e non di ciò che viene accertato. In caso contrario, occorrerebbe dare la stessa possibilità anche alle altre pubbliche amministrazioni, per una questione di serietà.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ricorda che l'argomento è già stato oggetto di una discussione nel corso della precedente seduta.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI fa presente che la norma, qualora fosse modificata dall'emendamento Comaroli 8.35, riferendosi alle somme riscosse e non a quelle accertate, diverrebbe inapplicabile. Infatti, se si dovesse attendere la fine del contenzioso, il dipendente destinatario del premio di produttività o di una voce variabile della retribuzione potrebbe non essere più in servizio, o altro.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, accantona l'emendamento Comaroli 8.35.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD), concorda con l'accantonamento dell'emendamento 8.35.

Maurizio LEO (PDL), ricorda, in base alla sua personale esperienza, che i compensi incentivanti erano legati alla riscossione definitiva e non all'entità delle somme contestate attraverso gli atti di riscossione. Chiede pertanto che si accerti l'effettiva procedura che viene seguita.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ventucci 8.51 e 8.49.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ricorda che, relativamente all'articolo

aggiuntivo Leo 8.03, è stato formulato un invito al ritiro.

Maurizio LEO (PDL), fa presente di aver riformulato il suo articolo aggiuntivo 8.03 (*vedi allegato 2*) che tiene conto di alcune osservazioni evidenziate negli ultimi giorni dalla stampa specializzata. Si tratta di esigenze avvertite dalle imprese e dal mondo di professionisti relativamente alla questione dell'abuso del diritto tributario.

Peraltro, conoscendo l'impegno del Governo con riferimento alla riforma fiscale, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno relativamente a tale argomento nel quale verranno trasfusi i contenuti dell'articolo aggiuntivo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Donadi 8.06 e 8.07 e Messina 8.011.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 9.

Ricorda gli identici emendamenti Della Vedova 9.3, Causi 9.2, Nannicini 9.4, Graziano 9.5, Marinello 9.6 e Bernardo 9.7 sono ammissibili limitatamente ai commi 2-*bis* e 2-*ter*.

La Commissione approva gli identici emendamenti Della Vedova 9.3, Causi 9.2, Nannicini 9.4, Graziano 9.5, Marinello 9.6 e Bernardo 9.7 limitatamente ai commi 2-*bis* e 2-*ter*.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Barbato 9.9.

Francesco BARBATO (IdV) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 9.9.

La Commissione inoltre, con distinte votazioni, approva quindi gli emendamenti Barbato 9.9 (*Nuova formulazione*), Ventucci 9.10, 9.11, 9.12, e 9.13, e 9.14 del

relatore. La Commissione approva altresì l'emendamento Savino 9.8, che è stato rinumerato come 10.47.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 10.

Con riferimento all'emendamento Garavini 10.1, ricorda che il Governo si è impegnato, nel disegno di legge delega in materia fiscale, ad affrontare la materia oggetto della proposta emendativa e pertanto invita i presentatori a ritirare l'emendamento.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, invita i presentatori a ritirare anche l'emendamento Garavini 10.5, poiché la questione recata dallo stesso è già stata affrontata nell'altro ramo del Parlamento.

Laura GARAVINI (PD) osserva che in realtà il suo emendamento 10.5 intendeva solo ripristinare l'originaria volontà del Governo, in quanto le modifiche apportate dal Senato al comma 2 dell'articolo 10 sembrano favorire un concessionario dei giochi pubblici.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ricorda che il Governo ha rinunciato alla posizione, la quale sembrava eccessiva, secondo cui la documentazione antimafia nel settore dei giochi pubblici doveva riguardare oltre che il coniuge del socio della società concessionaria, anche i parenti entro il terzo grado.

Laura GARAVINI (PD), osserva che, in realtà, quella modifica sembra apposta per favorire un concessionario in particolare, mentre ritiene che la questione richieda invece una particolare attenzione.

Alberto FLUVI (PD), ritiene che la collega Garavini abbia posto la questione in termini corretti poiché si tratta di una vicenda su cui il Governo dovrebbe essere perfettamente consapevole. In particolare, la norma su cui incide l'emendamento riguarda la società concessionaria Bplus,

ex Atlantis, investendo anche la vicenda giudiziaria che coinvolge il signor Corallo. In tale ambito l'emendamento cerca di ripristinare la formulazione iniziale del decreto-legge in materia.

La Commissione respinge gli emendamenti o Garavini 10.1 e Garavini 10.5.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, fa presente che la questione sarà sottoposta all'attenzione del Governo.

Per quanto riguarda poi l'emendamento Garavini 10.3, relativo al riciclaggio di denaro, fa presente che è stata annunciata una sua riformulazione e pertanto propone di accantonarlo per un approfondimento.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD), ritiene che occorrerebbe accantonare l'intero articolo 10.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, accantona l'emendamento Garavini 10.3.

Alberto FLUVI (PD), propone di accantonare anche l'emendamento Garavini 10.4 che riguarda i versamenti allo Stato tramite F24 del prelievo erariale unico, al fine di procedere ad un approfondimento.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, accantona l'emendamento Garavini 10.4.

Laura GARAVINI (PD), ritiene che l'emendamento Abrignani 10.38 debba essere posto all'attenzione del Governo e del relatore, poiché esso prevede un ulteriore ridimensionamento nelle cause di esclusione delle concessionarie, prevedendo la formulazione iniziale l'esclusione per chi fosse indagato. Ritiene che se passasse l'emendamento Abrignani 10.38 sarebbe escluso solo chi è condannato con sentenza di primo grado.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI esprime parere contrario sull'emendamento Abrignani 10.38

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, osserva che in realtà si tratta di una norma comprensibile che si applica in un momento in cui vi sono concessionari che si confrontano. Si prevede infatti il caso di chi è condannato o imputato, escludendo colui che è oggetto dell'apertura di un mero fascicolo di indagine.

La Commissione approva l'emendamento Abrignani 10.38, risultando pertanto assorbito l'emendamento Raisi 10.6.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, accantona l'emendamento Comaroli 10.7.

Con riferimento all'emendamento Fugatti 10.13, fa presente che vi sono molti emendamenti che intervengono sulle questioni relative all'ippica e che il relatore e il Governo hanno invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti presentati sull'argomento, altrimenti il parere è contrario, in attesa di un accordo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda l'impegno assunto dal Governo a trattare la materia delle scommesse sportive in materia ippica.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, osserva come la materia potrebbe essere trattata nell'ambito della delega legislativa in materia fiscale. Invita quindi al ritiro dell'emendamento Fugatti 10.13.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 10.13.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Pugliese 10.40.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pugliese 10.40, 10.46, Savino 10.41, Soglia 10.45, approva l'emendamento Soglia 10.43 e respinge l'emendamento Comaroli 10.19.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) illustra l'emendamento Bragantini 10.20 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bragantini 10.20, Barbato 10.25, 10.26, 10.27, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35 e 10.36, approva l'emendamento Soglia 10.39.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Savino 10.42.

Elvira SAVINO (PdL) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 10.42.

La Commissione approva l'emendamento Savino 10.42 (*Nuova formulazione*), risultando pertanto assorbito l'emendamento Pugliese 10.44. Approva quindi gli emendamenti Barbato 10.37, respingendo invece l'emendamento Barbato 10.28.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento Savino 8.45 (*Nuova formulazione*), che era stato in precedenza accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Savino 8.45 (*Nuova formulazione*)

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 11.

La Commissione approva l'emendamento Berardi 11.9.

Cosimo VENTUCCI (PdL) chiede che sia accantonato l'emendamento Fugatti 11.3 per approfondimenti.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, accantona l'emendamento Fugatti 11.3.

La Commissione approva l'emendamento Ventucci 11.10.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 12.

Alberto FLUVI (PD) fa proprio l'emendamento Marchignoli 12.1 e lo ritira.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio emendamento 12.7 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Fugatti 12.7 e Barbato 12.6.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Del Tenno 12.19.

Maurizio DEL TENNO (Pdl) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 12.19.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Del Tenno 12.19 (*Nuova formulazione*) e respinge l'articolo aggiuntivo Zeller 12.04.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, riformula il proprio emendamento 12.21.

La Commissione approva l'emendamento 12.21 (*Nuova formulazione*) del relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che il Governo ha preannunciato la presentazione a breve di un articolo aggiuntivo recante misure urgenti in materia di assegnazione di frequenze in banda televisiva, nonché in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive, che dovrà essere valutato sotto il profilo dell'ammissibilità.

Sospende quindi la seduta fino alle 20.30.

La seduta, sospesa alle 20.15, è ripresa alle 20.30.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, comunica che il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 3-ter.07 (vedi allegato 3), rispetto al quale dovrà fornire la relazione tecnica sulla copertura finanziaria. Avverte che la presidenza si riserva di valutare l'ammissibilità dell'emendamento, acquisendo, a tal fine, anche la valutazione del Presidente della Camera. Ove l'emendamento sia dichiarato ammissibile, verrà stabilito un congruo termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, alle ore 10.30.

La seduta termina alle 20.35.

ALLEGATO 1

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 1.

All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: enti previdenziali sopprimere la seguente: e.

1. 8. Il Relatore.

ART. 3.

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

al primo periodo le parole: « 1° giugno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2012 »;

al secondo periodo dopo le parole: « precedente periodo » sono aggiunte le seguenti: « , nonché di quelle di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;

b) al comma 4-bis, capoverso comma 4-sexies, le parole: « 31 maggio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2012 »;

c) dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. All'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: « con decreto del Ministero del-

l'economia e delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità ».

3. 110. Il Relatore.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 61 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: « a pena di decadenza » sono soppresse.

3. 111. Il Relatore.

ART. 3-bis.

All'articolo 3-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. A decorrere dal 1° giugno 2012, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, comma 3, la lettera f) è soppresa;

b) nell'allegato I l'aliquota di accisa sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è rideterminata come segue:

a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:

1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;

2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;

b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:

1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;

2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari ad euro 4.820.

2-ter. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro 0,0075 al kWh o dell'imposta in misura fissa pari a 4.820 euro sul consumo mensile dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente ».

3-bis. 8. Il Relatore.

ART. 4.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4.197 DEL RELATORE

Dopo le parole: 30 dicembre 1992, n. 504, *aggiungere:* stabilito in misura pari allo 0,5 per mille.

0. 4. 197. 4. Barbato, Messina.

Sostituire le parole: nella misura dello 0,9 per mille *con le seguenti:* nella misura dello 0,1 per mille.

0. 4. 197. 1. Fugatti.

Sostituire le parole: nella misura dello 0,9 per mille *con le seguenti:* nella misura dello 0,5 per mille.

0. 4. 197. 2. Fugatti.

Dopo le parole: Il contributo è versato, *inserire la seguente:* facoltativamente.

0. 4. 197. 3. Fugatti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è rideterminato nella misura dello 0,9 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta municipale propria e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

4. 197. Il Relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per il 2012, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è rideeterminato nella misura dello 0,8 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad

abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta municipale propria e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

4. 197. Il Relatore (*Nuova formulazione*).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4.200
DEL RELATORE

Al capoverso lettera a), dopo le parole: dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente *inserire le seguenti:* nonché le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, acquistate ai sensi dell'articolo 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a condizione che le stesse non siano locate.

Conseguentemente al comma 5-sexies, sostituire le parole: euro 251.100.000 per l'anno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dall'anno 2013, *con le seguenti:* euro 256.100.000 per l'anno 2012 e di euro 185.000.000 a decorrere dall'anno 2013.

0. 4. 200. 1. Paglia.

Alla fine del capoverso lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

All'unità immobiliare in proprietà tra familiari, ove per uno o più di essi la stessa sia adibita ad abitazione principale, si applica l'aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento di cui al precedente comma 7.

Ai soli comproprietari residenti si applicano le detrazioni di cui al comma 10, in proporzione alla quota detenuta.

0. 4. 200. 2. Rotondi.

Sostituire il capoverso lettera b), con il seguente: sopprimere la lettera b) ed aggiungere, infine, il seguente periodo: L'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sull'applicazione dell'imposta municipale propria, si interpreta nel senso che per gli immobili di interesse storico o artistico si applica a tale imposta l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Al relativo onere si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

0. 4. 200. 3. Melchiorre.

Dopo il capoverso lettera c), inserire il seguente:

– dopo la lettera c-bis) inserire la seguente: c-ter) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché per l'unità immobiliare e le relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata o detenuta da parte di soggetti terzi. È altresì assoggettata ad aliquota ridotta l'unità immobiliare locata posseduta come unica proprietà, il cui locatario sia soggetto a procedura di

sfratto per morosità e limitatamente al periodo occorrente al rientro in possesso.

0. 4. 200. 4. Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Alla lettera h), capoverso 12-bis sopprimere le parole: per l'anno 2012 e sostituire l'intero periodo dopo le parole: e le relative pertinenze con il seguente: non è dovuta. È altresì istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi, compresi quelli derivanti da trattamento pensionistico, di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, un contributo di solidarietà sulla parte eccedente il predetto importo tale da determinare un gettito pari alla soppressione dell'IMU sull'abitazione principale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare del contributo di solidarietà e le modalità di ripartizione tra gli enti locali ai fini di compensare il minor gettito derivante dalla soppressione dell'IMU sull'abitazione principale.

0. 4. 200. 5. Fugatti.

Alla lettera h), sostituire il capoverso 12-bis con il seguente:

nel capoverso 12-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Per l'anno 2012, in alternativa, i contribuenti possono optare per il pagamento del 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni previste dal presente articolo, in due rate da corrispondere rispettivamente il 16 giugno ed il 16 settembre ».

0. 4. 200. 7. Galletti, Cera.

Alla lettera h), capoverso 12-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

In alternativa i contribuenti possono optare per il pagamento del 50 per cento

dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni previste dal presente articolo, in due rate da corrispondere rispettivamente il 16 giugno ed il 16 settembre.

0. 4. 200. 6. Galletti, Cera.

Sostituire il capoverso lettera h)-bis con la seguente:

h-bis) dopo il comma 13 inserire il seguente: « 13-bis. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse si esplicano ai fini del calcolo e del pagamento dell'acconto dell'imposta, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera afferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro e non oltre il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, il calcolo e il pagamento dell'acconto sono effettuati sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nell'anno precedente, fatto salvo il conguaglio da effettuarsi con il pagamento del saldo sulla base dell'imposta annua complessivamente dovuta in base alle modifiche deliberate nei termini di legge ».

0. 4. 200. 8. Albini, Fluvi.

Dopo il capoverso di cui alla lettera h-bis), aggiungere la seguente:

h-ter) All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 6, alla fine, aggiungere le seguenti parole: , ovvero in aumento fino a 0,9 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/1, A/2, A/10, C/1 e C/3 non locati;

b) il comma 8 è soppresso;

c) al comma 14 la lettera d) è soppressa.

Conseguentemente all'articolo 3, il comma 15 è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 14, inserire il seguente:

« 14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale ».

0. 4. 200. 9. Fugatti.

All'articolo 4, al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*), dopo le parole: « restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. », aggiungere le seguenti: « I soggetti richiamati dal comma 1, lettera *b*), secondo periodo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola »; aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al secondo periodo le parole "dimora abitualmente e risiede anagraficamente" sono sostituite dalle seguenti: "e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le

relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile". »;

alla lettera *b*) sopprimere le parole: « salvo che per gli immobili classificati "F2" che continuano ad avere rendita zero »;

dopo la lettera *c*) inserire la seguente: « *c-bis*) al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110" »;

alla lettera *e*), capoverso *8-bis*, dopo le parole: « decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 », inserire le seguenti: « iscritti nella previdenza agricola, »;

alla lettera *h*):

nel capoverso *12-bis*, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

nel capoverso *12-ter*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012 ».

Dopo la lettera h, inserire la seguente:

« *h-bis*) dopo il comma 13 inserire il seguente: "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente in via tele-

matica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera afferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro e non oltre il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno." ».

4. 200. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4.199 DEL RELATORE

Alla lettera a) sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.

0. 4. 199. 1. Zeller, Brugger.

Alla lettera a), dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: nella lettera b), punto 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che non siano utilizzati anche occasionalmente per attività di tipo commerciale.

0. 4. 199. 2. Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo, Vaccaro, Verini.

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-septies, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) con la seguente: a) all'articolo 37, comma 4-bis,

dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: « Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione è elevata al 40 per cento; »;

nella lettera b), numero 2), sostituire le parole « ridotto del 25 per cento » con le seguenti: « ridotto del 40 per cento »;

b) al comma 5-octies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma precedente. ».

4. 199. Il Relatore.

Dopo al comma 5-octies aggiungere il seguente:

5-novies. All'articolo 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma dei 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.

4. 201. Il Relatore.

Al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: alle relative addizionali aggiungere le seguenti: , ove dovute.

Dopo al comma 5-octies aggiungere il seguente:

5-novies. All'articolo 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.

4. 201. Il Relatore (*Nuova formulazione*).

All'articolo 4, dopo il comma 12-ter aggiungere il seguente:

12-quater. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rassegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sullo stesso, convenuto ovvero disposto in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuato a titolo di diritto di abitazione. ».

4. 198. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4-BIS.021
DEL RELATORE

Sopprimere il capoverso comma 13.

***0. 4-bis. 021. 1.** Fugatti.

Sopprimere il capoverso comma 13.

***0. 4-bis. 021. 2.** Barbato.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

(Patto di stabilità interno « orizzontale nazionale » e personale degli enti locali).

1. I comuni, che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – sia mediante il sistema *web* appositamente predisposto e sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del responsabile finanziario – entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.

2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – sia mediante il sistema *web* appositamente predisposto e sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del responsabile finanziario – entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.

3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, è attribuito un contributo, nei

limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi. In caso di incapienza, la percentuale è ridotta proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinata alla riduzione del debito.

4. L'ANCI fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo.

5. Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni di cui al comma 2, superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai residui passivi di parte capitale registrati nel rendiconto del penultimo anno precedente a quello di riferimento. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

6. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del comma 7.

7. Ai comuni di cui al comma 1, è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acqui-

sita. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'entità del contributo di cui al comma 3 da erogare a ciascun comune.

9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio ».

10. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. »;

c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società ».

d) al terzo periodo, la parola: « precedente » è sostituita dalla seguente: « terzo ».

e) al quarto periodo, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »; nel medesimo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « ; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale ».

11. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole « dell'anno 2004 » sono sostituite dalle seguenti « dell'anno 2008 ».

12. Al comma 28, dell'articolo 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « A decorrere dal 2013 per gli enti locali il predetto limite può essere superato per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. ».

13. Il comma 6-*quater*, dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è così sostituito:

« 6-*quater*. Per gli Enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del dieci per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al venti per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti ed inferiore o pari a 250 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del

presente comma può essere elevato fino al tredici per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-*bis*. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare a regime il rispetto delle percentuali di cui al presente comma. ».

14. Al comma 2, dell'articolo 6, del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, sono eliminate le seguenti parole « Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto ».

15. Al secondo periodo del comma 12-*quater* dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 90 per cento »;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: « Le inadempienze di cui al periodo precedente assumono rilievo ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere oggetto di tempestiva segnalazione al procuratore regionale presso la Corte dei conti ».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 12-bis, sopprimere le parole: e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: La riduzione è ripartita nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza. ».

4-bis. 021. Il Relatore.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

(Patto di stabilità interno « orizzontale nazionale » e personale degli enti locali).

1. I comuni, che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – sia mediante il sistema *web* appositamente predisposto e sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del responsabile finanziario – entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.

2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – sia mediante il sistema *web* appositamente predisposto e sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del responsabile finanziario – entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.

3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi. In caso di incapienza, la percentuale è ridotta proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinata alla riduzione del debito.

4. L'ANCI fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo.

5. Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni di cui al comma 2,

superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai residui passivi di parte capitale registrati nel rendiconto del penultimo anno precedente a quello di riferimento. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

6. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del comma 7.

7. Ai comuni di cui al comma 1, è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'entità del contributo di cui al comma 3 da erogare a ciascun comune.

9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota

delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio ».

10. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. »;

c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società ».

d) al terzo periodo, la parola: « precedente » è sostituita dalla seguente: « terzo ».

e) al quarto periodo, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »; nel medesimo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « ; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale ».

11. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole « dell'anno 2004 » sono sostituite dalle seguenti « dell'anno 2008 ».

12. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « A decorrere dal 2013 per gli enti locali il predetto limite può essere superato per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. ».

13. Il comma 6-*quater*, dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è così sostituito:

« 6-*quater*. Per gli Enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del dieci per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al venti per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti ed inferiore o pari a 250 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al tredici per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-*bis*. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle

ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare a regime il rispetto delle percentuali di cui al presente comma. ».

14. Al comma 2, dell'articolo 6, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, sono eliminate le seguenti parole « Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto ».

15. Al secondo periodo del comma 12-*quater* dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 90 per cento »;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: « Le inadempienze di cui al periodo precedente assumono rilievo ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere oggetto di tempestiva segnalazione ai procuratore regionale presso la Corte dei conti ».

Conseguentemente, il decreto di cui al comma 2, dell'articolo 25, della legge 29 luglio 2010, n. 120 è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano, comunque, applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* dell'articolo 142, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 12-bis, sopprimere le parole: e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: La riduzione è ripartita nella

misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza. ».

4-bis. 021. Il Relatore (*Nuova formulazione*).

ART. 5.

Al comma 2, dopo le parole: n. 642, aggiungere le seguenti dopo le parole: n. 87, sono aggiunte le seguenti: nonché le imprese di assicurazioni, e.

Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) nel comma 16, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) nel comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « 16 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « 16 luglio »;

2) alla fine del primo periodo è inserito il seguente: « Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretezza, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretezza »;

b) nel comma 16, alla lettera e), il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento d'imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente »;

c) Dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:

« 16-*bis*. All'articolo 4, del decreto legge 28 luglio 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non

sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidati in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

16-ter. All'articolo 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo le parole: « oggetto di emersione che, » sono inserite le seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2011 e fino »; 2) alla fine del primo periodo è inserito il seguente: « L'intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione »;

b) al comma 15-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli immobili di cui al primo periodo non si applica l'articolo 70, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

d) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

« 17-bis. Nella nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la parola: « annuo » è soppressa ».

5. 13. Il Relatore.

ART. 8.

Dopo il comma 21-bis, aggiungere il seguente:

21-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 96 e 97 sono abrogati.

8. 53. Il Relatore.

ART. 9.

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:

3-septies. All'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è soppresso.

9. 14. Il Relatore.

ART. 12.

Dopo il comma 11-sexies, aggiungere i seguenti:

« 11-septies. Sulla base dell'Accordo tra Governo e Regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali spettanti alle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, come complessivamente rideterminate in base alle riduzioni apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e ai sensi di successive disposizioni, sono finalizzate al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, secondo le modalità stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale di cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha preso atto nella seduta del 18 novembre 2010, ad eccezione di un importo pari a 148 milioni di euro destinato al rimborso dell'onere sostenuto dalle Regioni a statuto ordinario per il pagamento dell'IVA sui contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario.

11-octies. L'articolo 1, comma 5, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è soppresso;

11-novies. Per l'anno 2011 le risorse di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al fine di assicurare nelle Regioni a statuto ordinario i necessari servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte di Tre-

nitalia Spa, sono ripartite, per i contratti di servizio ferroviario in essere al 2011, secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate, per la parte non ancora erogata, a Trenitalia Spa. Al relativo versamento si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ».

12. 21. Il Relatore.

All'articolo 12, dopo il comma 11-sexies, aggiungere i seguenti:

11-septies. Sulla base dell'Accordo tra Governo e Regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali spettanti alle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, come complessivamente rideterminate in base alle riduzioni apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e ai sensi di successive disposizioni, sono finalizzate al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, secondo le modalità stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale di cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha preso atto nella seduta del 18 novembre 2010, ad eccezione di un importo pari a 148 milioni di euro destinato al rimborso dell'onere sostenuto dalle Re-

gioni a statuto ordinario per il pagamento dell'IVA sui contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario.

11-octies. L'articolo 1, comma 5, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.

11-novies. Per l'anno 2011 le risorse di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al fine di assicurare nelle Regioni a statuto ordinario i necessari servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte di Trenitalia Spa, sono ripartite, per i contratti di servizio ferroviario in essere al 2011, secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate, per la parte non ancora erogata, a Trenitalia Spa. Al relativo versamento si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 21. *(Nuova formulazione).* Il Relatore.

ALLEGATO 2

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109 Governo, approvato dal Senato).**RIFORMULAZIONE DELL'ARTICOLO AGGIUNTIVO LEO 8.03**

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis.

(Elusione fiscale e abuso del diritto tributario).

1. Sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di qualsiasi imposta e tassa o rimborsi indebiti in quanto in contrasto con l'oggetto e lo scopo della norma tributaria. Costituisce legittimo risparmio d'imposta la scelta del contribuente tra diverse fattispecie previste dall'ordinamento che pur avendo un differente regime tributario producono effetti economici sostanzialmente equivalenti.

2. Non si considerano in ogni caso indebiti ai sensi del comma 1, primo periodo, i vantaggi tributari conseguiti per effetto di comportamenti e scelte principalmente motivati da ragioni diverse dal risparmio fiscale.

3. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, l'Amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi fiscali indebiti e applica i tributi derivanti dalle disposizioni eluse, al netto di quelli dovuti per effetto delle condotte contestate.

4. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, l'Amministrazione finanziaria deve, prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione e a pena di nullità, richiedere al contribuente, anche mediante lettera raccomandata, chiarimenti circa la condotta contestata, da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, nella quale devono essere indicati i motivi per i quali si reputano applicabili i commi 1 e 2. Salvo quanto previsto dall'ordinamento comunitario, in nessun caso le disposizioni del comma 1 possono essere applicate d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado di giudizio, in mancanza di specifica e motivata contestazione nell'avviso di accertamento impugnato, con le modalità e con le garanzie per il contribuente stabilite nel presente comma.

5. Fermi restando i contenuti previsti dalle norme tributarie in materia di atti di accertamento e liquidazione, gli atti emessi ai sensi dei commi precedenti devono essere specificamente motivati, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente.

6. I tributi o i maggiori tributi accertati ai sensi dei commi precedenti, unitamente a sanzioni amministrative e interessi, sono riscossi, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 546, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale.

7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso dei tributi pagati a seguito delle condotte disconosciute dall'Amministrazione finan-

ziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'Amministrazione, che provvede nei limiti del tributo e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare condotte elusive, limitino deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.

9. Il contribuente può richiedere di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria circa la natura e il relativo trattamento fiscale di una condotta che intende porre in essere, avvalendosi dell'interpello di cui all'articolo 11 ».

2. Dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, l'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è abrogato.

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Sono soggetti a sanzione amministrativa, ridotta alla metà, i comportamenti inopponibili all'amministrazione finanziaria di cui all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 ».

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati a decorrere dalla data di

entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli atti notificati anteriormente a tale data, salvo diversa pronuncia degli organi giurisdizionali, restano ferme le sanzioni applicate dall'Amministrazione Finanziaria. Se la sanzione è già stata irrogata con atto divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

5. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Salvo prova contraria, si considera determinata da dolo o colpa grave la condotta del consulente che promuove, organizza, partecipa o comunque concorre alla formazione degli atti, fatti e negozi nei casi di cui all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ».

6. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento ai periodi di imposta per i quali i termini per l'accertamento non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le predette disposizioni si applicano altresì per la definizione delle controversie in corso alla medesima data.

7. All'articolo 1, lettere f), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo le parole « relativo termine » è inserito il seguente periodo: « . Ai fini del presente decreto, non si considera "imposta evasa" la differenza di cui al precedente periodo conseguente alle condotte disciplinate all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ».

8. L'articolo 16 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:

« ART. 16.

(Adeguamento al parere dell'Amministrazione finanziaria).

1. Non dà luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, nei casi previsti dall'articolo 11,

comma 13 e dall'articolo 21, comma 2, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, avvalendosi della procedura stabilita dal richiamato articolo 21, comma 9, si è uniformato al parere della competente direzione dell'Amministra-

zione finanziaria previsto dalle medesime disposizioni ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso ».

8. 03. *(Nuova formulazione)* Leo.

ALLEGATO 3

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109 Governo, approvato dal Senato).**ARTICOLO AGGIUNTIVO 3-TER.07 DEL GOVERNO**

Dopo l'articolo 3-ter inserire il seguente:

ART. 3-quater.

(Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio ed in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive).

1. Al fine di assicurare l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio, i diritti di uso per frequenze in banda televisiva di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 sono assegnati mediante pubblica gara indetta, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, Autorità).

2. L'Autorità adotta, sentiti i competenti uffici della Commissione Europea e nel rispetto delle soglie massime fissate dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, le necessarie procedure, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete sulla base di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicate all'offerta economica più elevata anche mediante rilanci competitivi, assicurando la separazione verticale fra fornitori di programmi e operatori di rete e l'obbligo degli operatori di rete di consentire l'accesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque e non discriminatorie, secondo le priorità ed i criteri fissati dal-

l'Autorità per garantire l'accesso dei fornitori di programmi nuovi entranti e per favorire l'innovazione tecnologica;

b) composizione di ciascun lotto in base al grado di copertura tenendo conto della possibilità di consentire la realizzazione di reti per macro aree di diffusione, l'uso flessibile della risorsa radioelettrica, l'efficienza spettrale e l'innovazione tecnologica;

c) modulazione della durata dei diritti d'uso nell'ambito di ciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea in tema di disciplina dello spettro radio anche in relazione a quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale e comunitaria.

3. L'Autorità ed il Ministero dello sviluppo economico promuovono ogni azione utile a garantire l'effettiva concorrenza e l'innovazione tecnologica nell'utilizzo dello spettro radio e ad assicurarne l'uso efficiente e la valorizzazione economica, in conformità alla politica di gestione stabilita dall'Unione europea ed agli obiettivi dell'Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche mediante la promozione degli studi e delle sperimentazioni di cui alla Risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento alle possibilità consentite dalla disciplina internazionale dello spettro radio, nonché ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

4. Il Ministero dello sviluppo economico applica i contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive stabiliti dall'Autorità entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo secondo le procedure del Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine di promuovere il pluralismo nonché l'uso efficiente e la valorizzazione dello spettro frequenziale secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. Il nuovo sistema di contributi è applicato progressivamente a partire dal 1° gennaio 2013.

5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1° gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire dal 1° gennaio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1° luglio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o suc-

cessive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

6. All'articolo 8-*novies*, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall'articolo 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo le parole: « In conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2009. », sono inserite le seguenti: « fatta eccezione per i punti 6, lettera *f*), 7, 8 salvo il penultimo capoverso, dell'allegato A, ». Il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 e il relativo disciplinare di gara, sono annullati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di un indennizzo ai soggetti partecipanti alla suddetta procedura di gara.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica. Agli indennizzi di cui al comma 6 dell'articolo 1 si provvede a valere e comunque entro i limiti degli introiti di cui al comma 2, lettera *a*) del medesimo articolo.

3-ter. 07. Il Governo.

ALLEGATO 4

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: enti previdenziali sopprimere la seguente: e.

1. 8. Il Relatore.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 12-ter dello stesso decreto e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 1 costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

1. 7. Barbato.

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, capoverso, sopprimere le parole: se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.

2. 35. Ventucci.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di individuare il coerente ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista si intende applicata ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338.

2. 33. Bernardo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

« 28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e della IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inaidempimento ».

2. 16. Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:

13-ter. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo comma, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

« 6-bis) per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo.

2. 36. Barbato.

Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:

13-ter. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 le parole: « dal comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 2 e 3, lettere a) e b).

2. 37. Berardi.

ART. 3.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

al primo periodo le parole: « 1° giugno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2012 »;

al secondo periodo dopo le parole: « precedente periodo » sono aggiunte le seguenti: « , nonché di quelle di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;

b) al comma 4-bis, capoverso comma 4-sexies, le parole: « 31 maggio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2012 »;

c) dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

« 4-ter. All'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: “con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze” sono aggiunte le seguenti: “Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità ».

3. 110. Il Relatore.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: « lire seicento milioni » sono sostituite dalle parole: « quattrocentomila euro » e le parole: « di lire un miliardo » sono sostituite dalle parole: « a settecentomila euro »;

b) al terzo periodo, le parole: « lire seicento milioni » sono sostituite dalle parole: « settecentomila euro ».

3. 104. Bernardo.

Al comma 4-quinquies sostituire le parole: l'attestazione da parte del medico di base o di una struttura pubblica delle condizioni di salute che impediscono al soggetto di recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane Spa ovvero documentazione, rilasciata dall'autorità giudiziaria o dalla struttura penitenziaria, che attesti lo stato di detenzione *con le seguenti:* una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti di cui al precedente comma 4-quater; *ed aggiungere, infine, il seguente periodo:* Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione.;

al comma 4-sexies, dopo le parole: di cui alla lettera c) del comma 4-ter sono aggiunte *le seguenti:* , limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS,.

3. 12. (Nuova formulazione). Galletti.

Al comma 5, lettera b), sostituire il capoverso: ART. 72-ter con il seguente:

ART. 72-ter. – (Limiti di pignorabilità).
– 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a duemilacinquecento euro.

2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o

di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro;

3. 107. Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Nell'ambito dell'attuazione delle direttive comunitarie relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, al fine di assicurare che i clienti finali di energia elettrica, destinatari dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, i quali siano passati al mercato libero non subiscano, per effetto di tale passaggio e nei limiti del periodo temporale di validità dei medesimi regimi individuato dalle norme citate rispettivamente fino al 2007 e fino al 2005, un trattamento di minore vantaggio rispetto al trattamento preesistente, le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa oggetto dei predetti regimi assicurano ai clienti finali di cui al presente comma condizioni di neutralità. Sono fatti salvi sia gli effetti delle decisioni della Commissione Europea in materia e sia la già avvenuta esazione fiscale, per la quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica, alla componente compensativa di cui erano destinatari i sopraindicati clienti finali di energia elettrica.

3. 108. Sereni, Saglia.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 61 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,

n. 27, al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: « a pena di decadenza » sono soppresse.

3. 111. Il Relatore.

Sopprimere i commi 16-ter e 16-quater.

- * **3. 33.** Sarubbi, Pedoto, D'Incecco, Ghizzoni, Vassallo, Di Biagio, Fadda, Nicco, Carella, Touadi, Barbato, Fugatti, Forcolin, Montagnoli, Comaroli.

Sopprimere i commi 16-ter e 16-quater.

- * **3. 34.** Laffranco, Beccalossi, Garofani, Fugatti, Forcolin, Montagnoli, Comaroli.

Sopprimere i commi 16-ter e 16-quater.

- * **3. 35.** Di Virgilio, Santelli, Laffranco, Bernardo, Calabria, Formichella, Garofani, Fugatti, Forcolin, Montagnoli, Comaroli.

Dopo il comma 16-quater aggiungere i seguenti:

16-quinquies. I soggetti titolari dei redditi di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, ad esclusione della dichiarazione in forma congiunta, con le modalità di cui di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, anche in assenza del sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

16-sexies. Se dalle dichiarazioni di cui al comma 16-quinquies emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale effettua il versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che

effettua il versamento con le modalità indicate dall'articolo 19 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

16-septies. Nei confronti dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 16-quinquies, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria sulla base del risultato finale delle dichiarazioni con procedura accelerata.

3. 106. Barbato.

Dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente:

16-quinquies. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: « Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e riassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del precedente comma 6 del presente articolo avviene utilizzando i fondi disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio" senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria ».

3. 100. (Nuova formulazione). Berardi.

Dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente:

16-quinquies. All'articolo 102, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « ; per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione » sono soppresse. La disposizione del periodo precedente trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. 105. Bernardo.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

16-*quinquies*. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « al cui servizio sono posti, » sono inserite le seguenti: « alle unità in uso dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime, ».

3. 102. Fluvi.

ART. 3-bis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3-bis.

(Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore).

1. Al punto 11) della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento ».

2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti

individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n.16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.

3-bis.7. Ventucci, Di Biagio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. A decorrere dal 1° giugno 2012, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, comma 3, la lettera f) è soppressa;

b) nell'allegato I l'aliquota di accisa sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni 8 rideterminata come segue:

a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:

1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;

2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;

b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:

1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;

2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari ad euro 4.820.

2-*ter*. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro 0,0075 al kWh o dell'imposta in misura fissa pari a 4.820 euro sul consumo mensile dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la

consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.

3-bis.8. Il Relatore.

ART. 3-ter.

Dopo l'articolo 3-ter, inserire il seguente:

ART. 3-quater.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. È istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero ed all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari ad euro 100 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri ed a euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore »;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del Codice della Navigazione, immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dall'ENAC, nelle seguenti misure annuali:

a) aeroplani con peso massimo al decollo:

- 1) fino a 1000 kg: euro 0,75 al kg;
- 2) fino a 2000 kg: euro 1,25 al kg;
- 3) fino a 4000 kg: euro 4,00 al kg;
- 4) fino a 6000 kg: euro 5,00 al kg;

5) fino a 8000 kg: euro 6,65 al kg;

6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;

7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;

b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;

c) alianti, motoalianti ed aerostati: euro 450 »;

c) i commi da 14 a 15-bis sono sostituiti dai seguenti:

« 14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai commi precedenti:

a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;

b) gli aeromobili di proprietà o in esercizio dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui al Codice della Navigazione, parte I, Libro I, titolo VI, capo I, II e III;

c) gli aeromobili di proprietà o in esercizio delle organizzazioni registrate (O.R.) o delle scuole di addestramento (F.T.O.) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (T.R.T.O.);

d) gli aeromobili di proprietà o in esercizio all'Aero Club d'Italia, agli Aero Club locali ed all'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia;

e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori ed in attesa di vendita;

f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;

g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali od esteri, civili o militari, da oltre 40 anni;

h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;

i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.

14-*bis*. L'imposta di cui al comma 11 è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protragga oltre quarantacinque giorni in via continuativa. Ai fini del decorso di tale termine non si considerano i periodi di sosta dell'aeromobile presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di manutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai Registri tecnici del manutentore. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta è dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano. Valgono le esenzioni dell'articolo 14 e l'esenzione è estesa agli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari.

15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono previsti modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-*bis* e 11.

15-*bis*. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui ai commi 10-*bis* e 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 »;

d) dopo il comma 15-*bis* è aggiunto il seguente:

« 15-*ter*. La Guardia di finanza e le autorità aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-*bis* a 15-*bis* del presente articolo ».

2. Le modificazioni apportate dal comma 1 ai commi 11 e 14, nonché al comma 14-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, si applicano, rispettivamente, a partire dal 6 dicembre 2011 ed a partire dal 28 dicembre 2011. Per gli

aeromobili di cui al comma 14-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011 che, a decorrere dal 28 dicembre 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno sostato nel territorio nazionale per un periodo superiore ai 45 giorni l'imposta è corrisposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'ammontare dell'imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, versata in applicazione delle disposizioni previgenti in eccedenza rispetto alla misura stabilita dal presente decreto, è computato a credito del contribuente all'atto del successivo rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità; non si procede all'applicazione di sanzioni ed interessi per i versamenti dell'imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, effettuati in applicazione delle disposizioni previgenti in misura inferiore rispetto a quella stabilita dal presente decreto, se l'eccedenza è versata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

3-*ter*.06. (Nuova formulazione). Del Tenno.

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo:

All'articolo 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, le parole: « agli articoli 52 e 59 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 52 ».

4. 191. Berardi.

*Al comma 1-*bis* premettere il seguente:*

01-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Sui contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, non si applica l'imposta

di bollo sulle ricevute relative al pagamento del canone e alla fideiussione prestata in favore del conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo ».

4. 186. (Nuova formulazione) Pugliese.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « 17, comma 2, » a: « in modo tale da » sono sostituite dalle seguenti: « 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile ed alla disciplina vigente per detto tributo. Il comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151. ».

4. 193. Savino.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. A decorrere dall'anno 2012, entro 30 giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale Irpef, i Comuni sono obbligati ad inviare al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it ».

4. 9. (Nuova formulazione) Marchignoli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo ed interventi di fruizione e recupero dei beni

culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

4. 189. (Nuova formulazione). Misuraca, Di Virgilio, Garofani.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per il 2012, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è rideeterminato nella misura dello 0,8 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta municipale propria e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

4. 197. (Nuova formulazione). Il Relatore.

All'articolo 4, al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*), dopo le parole: « restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. », aggiungere le seguenti: « I soggetti richiamati dal comma 1, lettera *b*), secondo periodo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola »; aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al secondo periodo le parole "dimora abitualmente e risiede anagraficamente" sono sostituite dalle seguenti: "e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel

caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile". »;

alla lettera *b*) sopprimere le parole: « salvo che per gli immobili classificati "F2" che continuano ad avere rendita zero »;

dopo la lettera *c*) inserire la seguente: « *c-bis*) al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110" »;

alla lettera *e*), capoverso *8-bis*, dopo le parole: « decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 », inserire le seguenti: « iscritti nella previdenza agricola, »;

alla lettera *h*):

nel capoverso *12-bis*, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

nel capoverso *12-ter*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012 ».

Dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) dopo il comma 13 inserire il seguente: « 13-*bis*. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente in via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera afferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro e non oltre il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.» ».

4. 200. Il Relatore.

Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) al comma 12, dopo le parole: « dell'Agenzia delle entrate » inserire le seguenti: « nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili ».

4. 188. (Nuova formulazione) Soglia.

Al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: alle relative addizionali aggiungere le seguenti: , ove dovute.

Dopo il comma 5-octies aggiungere il seguente:

5-novies. All'articolo 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,

n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.

4. 201. (Nuova formulazione). Il Relatore.

Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:

5-novies. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente in via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera afferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro e non oltre il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

4. 192. Soglia.

All'articolo 4, dopo il comma 12-ter aggiungere il seguente:

12-*quater*. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sullo stesso, convenuto ovvero disposto in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuato a titolo di diritto di abitazione.

4. 198. Il Relatore.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:

12-*quater*. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, con specifico riferimento all'articolo 5, commi 1, lettera e), e 5-*bis*, le Amministrazioni competenti proseguono nella piena gestione del patrimonio immobiliare statale, ivi comprese le attività di dismissione e valorizzazione.

4. 194. Bernardo.

Dopo l'articolo 4-*bis*, aggiungere il seguente:

ART. 4-*ter*.

(Patto di stabilità interno « orizzontale nazionale » e personale degli enti locali).

1. I comuni, che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – sia mediante il sistema *web* appositamente predisposto e sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a

firma del responsabile finanziario – entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.

2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – sia mediante il sistema *web* appositamente predisposto e sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del responsabile finanziario – entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.

3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi. In caso di incapienza, la percentuale è ridotta proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinata alla riduzione del debito.

4. L'ANCI fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo.

5. Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni di cui al comma 2, superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai residui passivi di parte capitale registrati nel rendiconto del penultimo anno precedente a quello di riferimento. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

6. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finan-

ziari di cui al comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del comma 7.

7. Ai comuni di cui al comma 1, è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'entità del contributo di cui al comma 3 da erogare a ciascun comune.

9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio ».

10. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni

continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. »;

c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società ».

d) al terzo periodo, la parola: « precedente » è sostituita dalla seguente: « terzo ».

e) al quarto periodo, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »; nel medesimo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « ; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale ».

11. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole « dell'anno 2004 » sono sostituite dalle seguenti « dell'anno 2008 ».

12. Al comma 28, dell'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « A decorrere dal 2013 per gli enti locali il predetto limite può essere superato per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. ».

13. Il comma 6-*quater*, dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è così sostituito:

« 6-*quater*. Per gli Enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del dieci per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al venti per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti ed inferiore o pari a 250 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al tredici per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-*bis*. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare a regime il rispetto delle percentuali di cui al presente comma. ».

14. Al comma 2, dell'articolo 6, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, sono eliminate le seguenti parole « Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto ».

15. Al secondo periodo del comma 12-*quater* dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 90 per cento »;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: « Le inadempienze di cui al periodo precedente assumono rilievo ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere oggetto di tempestiva segnalazione al procuratore regionale presso la Corte dei conti ».

Conseguentemente, il decreto di cui al comma 2, dell'articolo 25, della legge 29 luglio 2010, n. 120 è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano, comunque, applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* dell'articolo 142, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 12-*bis*, sono soppresse le parole: e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: La riduzione è ripartita nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza. ».

4-*bis*. 021. Il Relatore (*Nuova formulazione*).

ART. 5.

Al comma 2, dopo le parole: n. 642, aggiungere le seguenti dopo le parole: n. 87, sono aggiunte le seguenti: nonché le imprese di assicurazioni, e.

Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) nel comma 16, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) nel comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « 16 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « 16 luglio »;

2) alla fine del primo periodo è inserito il seguente: « Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretezza, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretezza »;

b) nel comma 16, alla lettera e), il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento d'imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente »;

c) Dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:

« 16-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 28 luglio 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidati in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

16-ter. All'articolo 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo le parole: « oggetto di emersione che, » sono inserite le seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2011 e fino »; 2) alla fine del primo periodo è inserito il seguente: « L'intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere l'imposta dai conti

comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione »;

b) al comma 15-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli immobili di cui al primo periodo non si applica l'articolo 70, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

c) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

« 17-bis. Nella nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la parola: "annuo" è soppressa ».

5. 13. Il Relatore.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare, anche attraverso la completa dematerializzazione, le procedure connesse alla gestione economica e giuridica del personale delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione Centrale per i sistemi informativi e l'innovazione, con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le comunicazioni e le istanze per i servizi disponibili sono inviate esclusivamente tramite il Portale Stipendi PA ai sensi degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6-ter. Per le finalità di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualunque dato necessario all'erogazione dei servizi di pagamento degli stipendi al personale delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,

Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi – Direzione Centrale per i sistemi informativi e l'innovazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 446 e 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è acquisito anche mediante appositi flussi informativi, nel rispetto dei principi per la protezione dei dati personali.

6-quater. All'attuazione dei commi *6-bis* e *6-ter* si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. 9. Berardi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di procedere alla razionalizzazione delle banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze, all'articolo 1, della legge 17 agosto 005, n. 166, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Titolare dell'archivio informatizzato è l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa, per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, la Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

5. 12. Savino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011, la lettera *gg-septies*) è sostituita dalla seguente:

« *gg-septies*) nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,

lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conto correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali dovranno affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, dovrà avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente ».

5. 8. Pagano.

ART. 6.

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

5-bis. Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per l'espletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata, gestite dall'Agenzia del territorio, nonché delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali.

5-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, diverse da quelle indicate al comma *5-bis*, per l'assolvimento dei fini istituzionali accedono, con modalità telematiche e su base convenzionale, in esenzione da tributi, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio.

5-quater. L'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio

avviene gratuitamente ed in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

5-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio sono stabiliti modalità e tempi per estendere il servizio di consultazione di cui al comma *5-quater* anche per via telematica in modo gratuito ed in esenzione da tributi.

5-sexies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da *5-bis* a *5-quinquies*, per la consultazione telematica della banca dati ipotecaria gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dalla tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, con una riduzione del 10 per cento.

5-septies. Alla vigente tabella dei tributi speciali catastali, di cui al Titolo III della Tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto 2.2. è sostituito dal seguente:

« 2.2. per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione:

2.2.1 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a quelle censite senza rendita: euro 50,00;

2.2.2 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione speciale (categorie dei gruppi D ed E): euro 100,00 ».

b) dopo il numero d'ordine 3, è aggiunto il seguente: « 4. Consultazione degli atti catastali:

4.1. consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione: euro 5,00;

4.2. consultazione della base informativa:

consultazione per unità immobiliare: euro 1,00;

consultazione per soggetto, per ogni 10 unità immobiliari, o frazione di 10: euro 1,00;

elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10: euro 1,00.

5-octies. Fatto salvo quanto disposto ai commi da *5-bis* a *5-quinquies*, per la consultazione telematica della banca dati catastale gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dal Titolo III della Tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, con una riduzione del 10 per cento.

5-novies. I tributi per la consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale di cui ai commi da *5-sexies* a *5-octies* si applicano nella misura ivi prevista anche nel caso in cui i dati richiesti vengano rilasciati in formato elaborabile.

5-decies. Alla tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni nell'ambito delle operazioni previste alla voce n. 6 « Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno »:

a) il numero d'ordine 6.1 « per ogni soggetto: euro 1,00 » è sostituito dal seguente: « per ogni soggetto: euro 0,15 »;

b) la nota del numero d'ordine 6.1 è così sostituita: « L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente anche in formato elaborabile. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ogni soggetto ».

5-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da *5-sexies* a *5-decies* acquistano efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2012.

6. 4. (Nuova formulazione) Barbatto.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis*. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia si interpreta nel senso che, fra gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono compresi le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, nonché le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare, per le quali è invariata la disciplina sull'imposta di bollo.

6. 8. Graziano.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ».

h) nella lettera c) del comma 1 sono soppresse le seguenti parole: « quando presso la cancelleria giudiziaria non esiste deposito per le spese ».

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

22-*bis*. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, l'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l'invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma dell'articolo 15.

6. 7. Misuraca.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis*. Dopo l'articolo 2645-*ter* del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2645-*quater*. – (*Trascrizione di atti costitutivi di vincolo*). Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonché le convenzioni ed i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche ad essi relative ».

6. 6. (Nuova formulazione) Pagano.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis*. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 40-*bis*:

1) al comma 1 le parole: « ovvero in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile » sono soppresse;

2) al comma 4 le parole: « La cancellazione d'ufficio si applica in tutte le fattispecie di estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile » sono soppresse;

b) all'articolo 161, dopo il comma 7-*quater*, è inserito il seguente:

« 7-*quinqües*. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui all'articolo 40-*bis* si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del

debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanarsi entro 30 giugno 2012, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, ».

6. 5. Barbato.

ART. 8.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma dopo le parole: « inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi » sono aggiunte le seguenti: « che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate »;

b) al quarto comma la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « trenta ».

8. 50. Ventucci.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: « in possesso di almeno cento unità immobiliari »

sono sostituite dalle seguenti: « in possesso di almeno dieci unità immobiliari »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Sono, altresì, tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica i soggetti, di cui alla lettera *d-bis)* dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 131/1986 ».

8. 15. Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, lettera *a)*, nel secondo periodo dopo le parole: « n. 218, », sono aggiunte le parole: « dell'articolo 48, comma *3-bis*, e », dopo le parole: « n. 472 » sono aggiunte le parole: « , nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato ».

8. 52. Graziano.

Dopo il comma 21-bis, aggiungere il seguente:

21-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 96 e 97 sono abrogati.

8. 53. Il Relatore.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. All'articolo 28, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « dell'impianto e » sono sostituite dalle seguenti: « , nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, »;

b) dopo le parole: « di 500 metri quadrati » sono aggiunte le seguenti: « , a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 metri quadrati ».

8. 45. (Nuova formulazione) Savino.

ART. 9.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente periodo: « Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione »;

2-ter. All'articolo 56, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente periodo: « L'obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica ».

* **9. 3.** Della Vedova.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente periodo: « Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione ».

2-ter. All'articolo 56, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente periodo: « L'obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica ».

* **9. 2.** Causi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase: « Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione ».

2-ter. All'articolo 56, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase: « L'obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica ».

* **9. 4.** Nannicini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione ».

2-ter. All'articolo 56, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « L'obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica ».

* **9. 5.** Graziano.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunto seguente: « Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione ».

2-ter. All'articolo 56, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « L'obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica ».

* **9. 6.** Marinello, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase: « Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione ».

2-ter. All'articolo 56, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « L'obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica ».

* **9. 7.** Berardo, Ventucci.

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti:

3-septies. I rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidati anche prima della conclusione del procedimento penale, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, ad uno dei Consorzi Obbligatori competenti sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto oggetto di sequestro. L'Autorità Giudiziaria dispone in detti casi l'acquisizione di campioni rappresentativi per le esigenze probatorie del procedimento, procedendo a termini dell'articolo 392, lettera f), del codice di procedura penale.

3-octies. I Consorzi obbligatori di cui al comma precedente, ove i rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati altrove a spese del proprietario, procedono al trattamento dei rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera di un curatore nominato dell'Autorità Giudiziale.

ria, fra i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il ricavato della vendita – detratte le spese sostenute per il trattamento, il compenso del curatore, e per le connesse attività – è posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza di condanna il Giudice dispone la distribuzione del ricavato della vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo giustizia del Ministero della giustizia ed il restante 50 per cento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione ambientale delle aree portuali e aeroportuali.

* **9. 9.** (Nuova formulazione) Barbato.

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:

3-septies. All'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, sostituire le parole: « il servizio doganale è svolto » con le seguenti: « il servizio ai fini dello sdoganamento è svolto di norma ».

9. 10. Ventucci.

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:

3-septies. All'articolo 11, comma 9 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo le parole: « del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » è aggiunto il seguente periodo: « L'Ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l'operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso altro Ufficio doganale ».

9. 11. Ventucci.

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:

3-septies. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

« *1-bis.* All'accertamento doganale, disciplinato dall'articolo 68 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 e dall'articolo 247 del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454, effettuato con criteri di selettività nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le previsioni dell'articolo 16 ».

9. 12. Ventucci.

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:

3-septies. In applicazione degli articoli 201 e 253-novies del Regolamento CEE 2454/93 e della legge 3 febbraio 2011, n. 7, di ratifica della Convenzione sullo sdoganamento centralizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, sono individuate le procedure contabili e fiscali necessarie a dare applicazione all'istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione.

9. 13. Ventucci.

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:

3-septies. All'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è soppresso.

9. 14. Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: o il mantenimento aggiungere le seguenti: ; le parole: « o indagato » sono soppresse e dopo le parole: 644 aggiungere le seguenti:

al secondo periodo le parole: « o indagate » sono soppresse.

10. 38. Abrignani.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al comma 34, dell'articolo 24, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, le parole: « entro il 30 giugno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 1° gennaio 2013 ».

10. 43. Soglia.

Dopo il comma 9-quater, inserire i seguenti:

9-quinquies. All'articolo 110, comma 9, lettera e), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente ».

9-sexies. Il comma 71 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.

9-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il prelievo erariale sul gioco del bingo, il compenso per il controllore centralizzato del gioco ed il monte premi, di cui agli articoli 5, 7 e 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, sono fissati nella misura, rispettivamente, dell'11 per cento, dell'1 per cento e di almeno il 70 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto direttoriale 24 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2011, n. 139, di attuazione dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. All'articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « con un'aliquota di

imposta stabilita in misura pari al 10 per cento delle somme giocate » sono sostituite dalle seguenti: « con un'aliquota dei prelievi erariale stabilita all'11 per cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco pari all'1 per cento delle somme giocate » e le parole: « le modalità di versamento dell'imposta » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità di versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco, ».

10. 39. Soglia.

Dopo il comma 9-quater aggiungere i seguenti:

9-quinquies. Nelle more di un prossimo riordino delle norme in materia di gioco pubblico, incluse quelle in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi, le disposizioni del presente comma sono rivolte a favorire la realizzazione di tale riordino, nell'immediato attraverso un primo allineamento temporale delle scadenze delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle predette scommesse, con il contestuale rispetto, nell'occasione, dell'esigenza di adeguamento delle regole nazionali di selezione dei soggetti che, per conto dello Stato, raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10. A questo fine, in considerazione della prossima scadenza di un gruppo di concessioni per la raccolta delle predette scommesse, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono tali scommesse nel rispetto, come minimo, dei seguenti criteri:

a) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ove operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rila-

sciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato e che siano altresì in possesso dei requisiti di onorabilità, affidabilità ed economico-patrimoniale individuati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tenuto conto delle disposizioni in materia di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino a un numero massimo di 2.000, aventi come attività esclusiva la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza vincolo di distanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di raccolta, già attivi, di identiche scommesse;

c) previsione, quale componente prezzo, di una base d'asta di 11.000 euro per ciascuna agenzia;

d) sottoscrizione di una convenzione di concessione di contenuto coerente con ogni altro principio utile stabilito dalla predetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012, nonché con le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di giochi pubblici;

e) possibilità di esercizio delle agenzie in un qualunque comune o provincia, senza limiti numerici su base territoriale ovvero condizioni di favore rispetto a concessionari già abilitati alla raccolta di identiche scommesse o che possono comunque risultare di favore per taluni ultimi concessionari;

f) rilascio di garanzie fideiussorie coerenti con quanto previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

9-sexies. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 9-quin-

quies in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono le loro attività di raccolta sino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma. Sono abrogati i commi 37 e 38 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera e) del comma 287 della legge n. 311 del 2004, nonché la lettera e) del comma 4 dell'articolo 38 della legge n. 248 del 2006.

10. 42. (Nuova formulazione) Savino.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

9-quinquies. Alla lettera e) dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante « Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza », è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente; ».

10. 37. Barbato, Borghesi.

Al comma 9-quater, aggiungere in fine le seguenti parole: e, per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sempre che le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi siano previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta.

10. 47. Savino (ex 9.8).

ART. 11.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: dalla lettera a) del sono sostituite dalla seguente: dal.

11. 9. Berardi.

Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: « da 3.000 euro a 30.000 euro » con le seguenti: « da 500 euro a 3.000 euro »;

b) alla lettera b), sostituire le parole: « da 3.000 euro a 30.000 euro » con le seguenti: « da 500 euro a 3.000 euro ».

11. 10. Ventucci.

ART. 12.

Al comma 11-sexies, dopo le parole: agli enti locali, sono inserite le seguenti: con priorità ai comuni,.

12. 19. (Nuova formulazione). Del Tenno.

Dopo il comma 11-sexies, aggiungere i seguenti.

11-septies. Sulla base dell'Accordo tra Governo e Regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali spettanti alle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, come complessivamente rideterminate in base alle riduzioni apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e ai sensi di successive disposizioni, sono finalizzate al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, secondo le modalità stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale di cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano, ha preso atto nella seduta del 18 novembre 2010, ad eccezione di un importo pari a 148 milioni di euro destinato al rimborso dell'onere sostenuto dalle Regioni a statuto ordinario per il pagamento dell'IVA sui contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario.

11-octies. L'articolo 1, comma 5, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è soppresso;

11-novies. Per l'anno 2011 le risorse di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al fine di assicurare nelle Regioni a statuto ordinario i necessari servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte di Trenitalia Spa, sono ripartite, per i contratti di servizio ferroviario in essere al 2011, secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate, per la parte non ancora erogata, a Trenitalia Spa. Al relativo versamento si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. ».

12. 21. (Nuova formulazione). Il Relatore.